
**Ordinanza
sulle infrastrutture del mercato finanziario
e il comportamento sul mercato nel commercio
di valori mobiliari e derivati
(Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)**

del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 19 giugno 2015¹ sull'infrastruttura finanziaria (LInFi),
ordina:*

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

(art. 1 e 157 LInFi)

La presente ordinanza disciplina segnatamente:

- a. le condizioni di autorizzazione e gli obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario;
- b. gli obblighi dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di derivati;
- c. la pubblicità delle partecipazioni;
- d. le offerte pubbliche di acquisto;
- e. le deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Art. 2 Definizioni

(art. 2 lett. b e c LInFi)

¹ Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei ad essere negoziati su vasta scala le cartevalori, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.

² Sono considerati derivati i contratti finanziari il cui prezzo è stabilito in funzione:

- a. di valori patrimoniali come azioni, obbligazioni, materie prime, metalli preziosi;

RS

¹ RU

- b. di aliquote di riferimento come valute, saggi di interesse e indici.

³ Non sono considerati derivati:

- a. le operazioni di cassa;
- b. le operazioni in derivati sull'energia elettrica e sul gas che:
 - 1. sono negoziate in un sistema organizzato di negoziazione,
 - 2. devono essere regolate mediante consegna fisica, e
 - 3. una parte non ha la facoltà di compensare in contanti;

⁴ Sono considerate operazioni di cassa le operazioni regolate immediatamente o entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine differito per il regolamento e

- a. le operazioni regolate entro un periodo di regolamento più lungo, ma usuale sul mercato per la coppia valutaria; o
- b. gli acquisti o le vendite di valori mobiliari indipendentemente dalla loro valuta, pagati entro il termine per il regolamento usuale sul mercato o prescritto a livello normativo;
- c. le operazioni prolungate in modo continuativo senza obbligo giuridico.

Art. 3 Società del gruppo importanti

(art. 3 cpv. 2 LInFi)

Le funzioni di una società del gruppo sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se esse sono necessarie al mantenimento di rilevanti processi operativi, in particolare nell'ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell'amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, della tecnologia dell'informazione, del commercio e del regolamento, nonché del diritto e della «compliance».

Titolo secondo: Infrastrutture del mercato finanziario

Capitolo 1: Disposizioni comuni

Sezione 1: Condizioni di autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario

Art. 4 Richiesta di autorizzazione

(art. 4 LInFi)

¹ L'infrastruttura del mercato finanziario presenta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni necessarie, in particolare informazioni su:

- a. il campo di attività (art. 6);
- b. il luogo della direzione (art. 7);
- c. la conduzione e il controllo dell'impresa (art. 8);
- d. la gestione dei rischi (art. 9);

- e. la garanzia (art. 10);
- f. il capitale minimo (art. 13);
- g. i fondi propri e la ripartizione dei rischi (art. 46, 47, 54 e 55);

² Essa allega alla richiesta di autorizzazione i documenti necessari, in particolare gli statuti o il contratto di società, nonché i regolamenti.

Art. 5 Mutamento dei fatti

(art. 7 LInFi)

¹ L'infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA in particolare:

- a. tutte le modificazioni degli statuti o dei contratti di società e dei regolamenti;
- b. tutte le modificazioni importanti dell'attività di una filiale, di una succursale o di una rappresentanza all'estero;
- c. nel caso di una filiale, una succursale o una rappresentanza all'estero, il cambiamento della società di audit o della competente autorità estera di vigilanza.

² Essa può notificare al registro di commercio le modificazioni degli statuti ai fini dell'iscrizione e mettere in vigore le modificazioni dei regolamenti soltanto se la FINMA le ha approvate.

Art. 6 Campo di attività

(art. 8 cpv. 2 LInFi)

¹ L'infrastruttura del mercato finanziario deve descrivere esattamente negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l'estensione geografica dello stesso.

² Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all'organizzazione amministrativa dell'infrastruttura del mercato finanziario.

Art. 7 Luogo della direzione

(art. 8 cpv. 1 e 2 LInFi)

¹ La direzione effettiva dell'infrastruttura del mercato finanziario deve situarsi in Svizzera. Fanno eccezione le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'infrastruttura del mercato finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto ad un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari.

² Le persone incaricate della gestione dell'infrastruttura del mercato finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.

Art. 8 Conduzione e controllo dell'impresa

(art. 8 cpv. 2 LInFi)

¹ L'infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una struttura organizzativa e di basi organizzative che stabiliscano i compiti, le responsabilità, le competenze e gli obblighi di rendiconto:

- a. dell'organo di direzione;
- b. dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo;
- c. dell'organo di audit interno.

² L'organo di alta direzione, vigilanza e controllo deve essere composto da almeno tre membri. Questi non possono far parte degli organi di cui al capoverso 1 lettere a e c.

³ L'organo di alta direzione, vigilanza e controllo regola i principi della gestione dei rischi e determina la propensione ai rischi dell'infrastruttura del mercato finanziario. Esso fa valutare regolarmente le sue prestazioni.

⁴ L'infrastruttura del mercato finanziario provvede a definire, a introdurre e a mantenere una politica delle retribuzioni che promuova una gestione dei rischi solida ed efficace e che non incentivi ad allentare le norme relative ai rischi.

⁵ Essa deve disporre di meccanismi che consentono di rilevare le esigenze dei partecipanti in relazione ai servizi dell'infrastruttura del mercato finanziario.

Art. 9 Gestione dei rischi

(art. 8 cpv. 3 LInFi)

¹ Per la gestione dei rischi l'infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia finalizzata all'identificazione, alla misurazione, al controllo e alla sorveglianza su base integrata, in particolare in relazione a:

- a. i rischi legali;
- b. i rischi di credito e di liquidità;
- c. i rischi di mercato;
- d. i rischi operativi;
- e. i rischi di regolamento;
- f. i rischi di reputazione; e
- g. i rischi aziendali generali.

² Essa deve mettere a disposizione strumenti e creare incentivi affinché i partecipanti possano controllare e limitare in modo continuativo i rischi che sorgono per se stessi e per l'infrastruttura del mercato finanziario.

³ Se dispone di partecipanti indiretti e questi sono individuabili, l'infrastruttura del mercato finanziario deve identificare, misurare, controllare e sorvegliare i rischi che possono derivare da tali partecipanti indiretti.

⁴ La documentazione interna dell'infrastruttura del mercato finanziario riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in

modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.

⁵ L'infrastruttura del mercato finanziario provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno che assicuri, fra l'altro, la conformità alle prescrizioni giuridiche e aziendali («compliance»).

⁶ L'organo di audit interno riferisce all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo o a uno dei suoi comitati. Esso dispone di risorse sufficienti e ha diritti di verifica incondizionati.

Art. 10 Garanzia

(art. 9 cpv. 2 e 3 LInFi)

¹ La richiesta di autorizzazione per l'apertura di una nuova infrastruttura del mercato finanziario deve contenere in particolare le seguenti indicazioni e i seguenti documenti sulle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione giusta l'articolo 9 capoverso 2 LInFi nonché sui titolari di partecipazioni qualificate conformemente all'articolo 9 capoverso 3 LInFi:

- a. per le persone fisiche:
 1. indicazioni riguardanti nazionalità, domicilio, partecipazioni qualificate in altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti,
 2. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata,
 3. referenze,
 4. un estratto del casellario giudiziale;
- b. per le società:
 1. gli statuti,
 2. un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente,
 3. una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo,
 4. indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

² Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono consegnare alla FINMA una dichiarazione nella quale precisano se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti simili.

³ Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'infrastruttura del mercato finanziario inoltra alla FINMA un elenco delle partecipazioni qualificate. L'elenco contiene indicazioni sull'identità dei titolari di partecipazioni qualificate e sulla quota detenuta il giorno di chiusura dell'esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. Le indicazioni e i documenti secondo il capoverso 1 devono essere forniti inoltre per i titolari di partecipazioni qualificate che non erano stati notificati in precedenza.

Art. 11 Esternalizzazione

(art. 11 LInFi)

¹ Vi è un'esternalizzazione di cui all'articolo 11 capoverso 1 LInFi quando un'infrastruttura del mercato finanziario incarica un fornitore di servizi di assumere in modo autonomo e durevole un servizio essenziale per l'infrastruttura stessa ai sensi dell'articolo 12.

² In un accordo con il fornitore di servizi occorre disciplinare, in particolare:

- a. il servizio da esternalizzare e le prestazioni del fornitore di servizi;
- b. le competenze nonché i diritti e gli obblighi reciproci, segnatamente i diritti di consultazione, di istruzione e di controllo dell'infrastruttura del mercato finanziario;
- c. i requisiti di sicurezza che il fornitore di servizi deve soddisfare;
- d. il rispetto del segreto d'ufficio dell'infrastruttura del mercato finanziario da parte del fornitore di servizi e, se a quest'ultimo sono resi noti dati degni di protezione, del segreto professionale;
- e. il diritto di consultazione e di accesso dell'organo di audit interno, della società di audit e della FINMA e, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, della Banca nazionale svizzera (BNS).

³ L'infrastruttura del mercato finanziario seleziona, istruisce e controlla accuratamente il fornitore di servizi. Essa integra il servizio esternalizzato nel proprio sistema di controllo interno e sorveglia in modo continuativo le prestazioni del fornitore di servizi.

⁴ In caso di esternalizzazione all'estero occorre garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. I contraenti di un'infrastruttura del mercato finanziario i cui dati devono pervenire a un fornitore di servizi all'estero devono essere informati al riguardo.

⁵ L'infrastruttura del mercato finanziario, il suo audit interno, la società di audit e la FINMA nonché, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la BNS devono poter consultare e verificare il servizio esternalizzato.

⁶ I capoversi 1–5 non si applicano se un depositario centrale esternalizza una parte dei propri servizi o delle proprie attività a una piattaforma tecnica che in qualità di servizio pubblico collega sistemi di regolamento delle operazioni in titoli. Questo tipo di esternalizzazione deve essere disciplinata da un proprio quadro giuridico e operativo. Quest'ultimo richiede l'approvazione della FINMA.

Art. 12 Servizi essenziali

(art. 11 cpv. 1 LInFi)

¹ Si considerano essenziali, in particolare, i servizi nell'ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell'amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, della tecnologia dell'informazione, del diritto e della «compliance».

² Sono inoltre considerati servizi essenziali:

- a. nel caso delle sedi di negoziazione:
 - 1. tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordinato,
 - 2. la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di mercato;
- b. nel caso delle controparti centrali:
 - 1. la conclusione secondo il Codice delle obbligazioni di operazioni in valori mobiliari tra due partecipanti o tra un partecipante e un'altra controparte centrale,
 - 2. la messa a disposizione di meccanismi per la pianificazione e la copertura delle inadempienze di partecipanti o controparti centrali connessi mediante collegamenti interoperabili, per la segregazione delle posizioni dei clienti dei partecipanti e per il trasferimento di posizioni ad altri partecipanti;
- c. nel caso dei depositari centrali:
 - 1. l'esercizio di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli,
 - 2. la riconciliazione dei portafogli,
 - 3. i servizi di amministrazione quali il regolamento di pagamenti di interessi e dividendi o le modificazioni del capitale nel portafoglio di valori mobiliari custodito direttamente o indirettamente;
- d. nel caso dei repertori di dati sulle negoziazioni:
 - 1. la raccolta, la gestione e la conservazione dei dati comunicati,
 - 2. la pubblicazione dei dati comunicati,
 - 3. la garanzia dell'accesso ai dati comunicati;
- e. nel caso dei sistemi di pagamento:
 - 1. la ricezione e l'esecuzione di ordini di pagamento dei partecipanti,
 - 2. la tenuta di conti di compensazione.

Art. 13 Capitale minimo

(art. 12 LInFi)

¹ Il capitale minimo ammonta a:

- a. per le sedi di negoziazione: 1 milione di franchi, in casi fondati la FINMA può fissare un capitale minimo fino al 50 per cento superiore;
- b. per le controparti centrali: 10 milioni di franchi;
- c. per i depositari centrali: 5 milioni di franchi;
- d. per i repertori di dati sulle negoziazioni: 500 000 franchi;
- e. per i sistemi di pagamento: 1,5 milioni di franchi.

² Se la fondazione avviene mediante conferimenti in natura, una società di audit abilitata verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi. Ciò vale anche in caso di trasformazione di un'impresa esistente in un'infrastruttura del mercato finanziario.

Art. 14 Continuità operativa

(art. 13 LInFi)

¹ La strategia di cui all'articolo 13 capoverso 1 LInFi deve essere inserita nell'organizzazione aziendale e disciplina in particolare:

- a. i compiti, le responsabilità e le competenze;
- b. la periodicità e lo svolgimento di test relativi ai piani di cui al capoverso 3;
- c. il rendiconto, la comunicazione e la formazione.

² L'infrastruttura del mercato finanziario determina e verifica annualmente:

- a. le minacce e i potenziali incidenti nonché le relative ripercussioni sulla sua attività;
- b. il tempo massimo che può trascorrere dal verificarsi di un incidente fino al ripristino dei processi operativi e il livello di ripristino richiesto (obiettivi di ripristino);
- c. le risorse minime che devono essere disponibili per raggiungere il livello di ripristino richiesto.

³ A livello operativo occorre definire la procedura con cui l'infrastruttura del mercato finanziario intende realizzare gli obiettivi di ripristino di cui al capoverso 2 lettera b. L'infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di piani che indichino come sia possibile ripristinare tutte le informazioni rilevanti al momento della perturbazione.

⁴ La strategia di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge e i piani di cui al capoverso 3 devono essere approvati dall'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

Art. 15 Sistemi informatici

(art. 14 LInFi)

¹ I sistemi informatici devono essere concepiti in modo che:

- a. possano essere soddisfatti i requisiti di disponibilità, di integrità e di riservatezza delle informazioni, sia nell'esercizio normale sia nel corso di lavori di sviluppo e manutenzione e in caso di volumi di transazioni superiori;
- b. sia possibile un controllo affidabile degli accessi;
- c. sia possibile individuare lacune nella sicurezza, in particolare con riferimento alla disponibilità, all'integrità e alla riservatezza delle informazioni, e reagire in maniera adeguata;
- d. sia possibile criptare dati sensibili.

² L'infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di almeno due centri di calcolo, situati a una congrua distanza l'uno dall'altro.

Art. 16 Operazioni estere

(art. 17 LInFi)

¹ La comunicazione che l'infrastruttura del mercato finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all'estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell'attività, in particolare:

- a. un piano d'attività che descriva segnatamente il tipo di affari prospettati e le strutture organizzative;
- b. l'indirizzo della sede all'estero;
- c. i nomi delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione;
- d. la società di audit;
- e. l'autorità di vigilanza nel Paese ospite.

² L'infrastruttura del mercato finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA:

- a. la cessazione dell'attività all'estero;
- b. ogni importante modificazione dell'attività all'estero;
- c. il cambiamento della società di audit;
- d. il cambiamento dell'autorità di vigilanza nel Paese ospite.

Art. 17 Accesso non discriminatorio e aperto

(art. 18 LInFi)

¹ L'accesso non discriminatorio non è assicurato segnatamente se sono richiesti requisiti troppo elevati o non oggettivamente giustificati oppure se sono pretesi prezzi eccessivi per l'utilizzo dei servizi offerti. Le strutture degli emolumenti non devono favorire perturbazioni del mercato.

² L'infrastruttura del mercato finanziario può subordinare l'accesso all'adempimento di determinati requisiti operativi, tecnici, finanziari e giuridici.

³ Nel caso in cui l'infrastruttura del mercato finanziario intenda limitare l'accesso per ragioni di efficienza, la FINMA, nel quadro della sua valutazione, consulta la Commissione della concorrenza.

Art. 18 Prevenzione di conflitti di interessi

(art. 20 LInFi)

Se non è possibile attraverso misure organizzative escludere una discriminazione dei partecipanti causata da conflitti di interessi, i partecipanti devono esserne informati.

Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali

(art. 21 LInFi)

Oltre alle informazioni di cui all'articolo 21 LInFi, l'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente:

- a. le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti;
- b. i prezzi e le tasse richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni;
- c. i rischi per i partecipanti legati ai servizi prestati;
- d. i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante;
- e. le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante;
- f. le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti;
- g. i volumi e gli importi aggregati delle transazioni;
- h. il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata;
- i. ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti.

Sezione 2: Requisiti particolari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Art. 20 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione

(art. 24 LInFi)

¹ Il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione devono tenere conto delle norme delle autorità di vigilanza estere e delle banche centrali estere in materia di stabilizzazione, risanamento e liquidazione.

² Il piano di stabilizzazione comprende in particolare una descrizione delle misure da adottare e delle risorse richieste per attuare tali misure. Esso deve essere approvato dall'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

³ Al momento della presentazione del piano, l'infrastruttura del mercato finanziario descrive le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero (art. 21) già attuate o previste.

⁴ Essa presenta alla FINMA, entro la fine del secondo trimestre di ogni anno, il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie al piano di liquidazione. Tali documenti vanno presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA.

⁵ La FINMA accorda all'infrastruttura del mercato finanziario un termine appropriato per l'attuazione preparatoria delle misure previste nel piano di liquidazione.

Art. 21 Misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione

(art. 24 cpv. 1 LInFi)

Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione dell'infrastruttura del mercato finanziario possono comprendere in particolare:

- a. miglioramenti e decentramento strutturali:
 - 1. struttura giuridica orientata alle unità («business-aligned legal entities»),
 - 2. creazione di unità di servizi giuridicamente autonome,
 - 3. soppressione o attenuazione dell'obbligo di fatto di assistenza, in particolare mediante la creazione di una struttura direttiva autonoma,
 - 4. riduzione delle asimmetrie geografiche o di bilancio;
- b. decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:
 - 1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche dello stesso livello,
 - 2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti tra unità giuridiche dello stesso livello all'interno del gruppo finanziario,
 - 3. creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno al gruppo possibilmente vicino al mercato;
- c. decentramento operativo per la protezione dei dati e il mantenimento di importanti prestazioni dell'esercizio:
 - 1. garanzia dell'accesso a raccolte di dati, banche dati e mezzi informatici nonché della loro utilizzazione,
 - 2. separazione o trasferimento sostenibile delle funzioni essenziali,
 - 3. accesso ai sistemi essenziali per l'esercizio dell'attività e la loro ulteriore utilizzazione.

Capitolo 2: Sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione

Sezione 1: Sedi di negoziazione

Art. 22 Definizioni

(art. 26 LInFi)

¹ È considerata multilaterale la negoziazione che consente l'incontro degli interessi di acquisto e vendita di valori mobiliari di molteplici partecipanti all'interno del sistema di negoziazione.

² Sono considerate non discrezionali le regole che non concedono margini di discrezionalità alla sede di negoziazione nel consentire l'incontro delle offerte.

Art. 23 Organismo di autodisciplina e sorveglianza

(art. 27 LInFi)

¹ Un organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato comprende in particolare i seguenti organi:

- a. un organo che svolge i compiti di autodisciplina;
- b. un organo di sorveglianza del commercio;
- c. un organo per l'ammissione di valori mobiliari al commercio;

d. un'autorità di ricorso.

² Gli organi che svolgono i compiti di autodisciplina e sorveglianza devono essere indipendenti rispetto alla direzione della sede di negoziazione sotto il profilo del personale e dell'organizzazione. Tali organi devono disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale.

³ Nell'organo competente per l'ammissione di valori mobiliari al commercio devono essere rappresentati equamente gli emittenti e gli investitori.

⁴ La sede di negoziazione stabilisce nei suoi regolamenti i compiti e le competenze degli organi nonché la rappresentanza degli emittenti e degli investitori in seno all'organo competente per l'ammissione di valori mobiliari al commercio.

Art. 24 Approvazione dei regolamenti

(art. 27 cpv. 4 LInFi)

¹ All'atto dell'approvazione dei regolamenti, la FINMA verifica in particolare se questi:

- a. garantiscono la trasparenza e la parità di trattamento degli investitori; e
- b. assicurano il buon funzionamento dei mercati di valori mobiliari.

² Prima di prendere la sua decisione la FINMA può sentire il parere della Commissione della concorrenza. Quest'ultima si esprime sulla neutralità concorrenziale dei regolamenti e indica se essi favoriscono o meno accordi che ostacolano la concorrenza.

Art. 25 Organizzazione del commercio

(art. 28 LInFi)

La sede di negoziazione definisce procedure affinché le informazioni rilevanti che riguardano le operazioni in valori mobiliari possano essere confermate il giorno in cui l'operazione è stata eseguita.

Art. 26 Trasparenza pre-negoziazione per le azioni

(art. 29 cpv. 1 LInFi)

¹ La sede di negoziazione pubblica in modo continuo durante il normale orario di negoziazione le informazioni sulla trasparenza pre-negoziazione comunicate tramite i suoi sistemi di negoziazione.

² Deve essere pubblicato di volta in volta il volume degli ordini e delle azioni per i cinque migliori corsi di acquisto e di vendita.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle dichiarazioni di interesse alla negoziazione.

⁴ La sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti deroghe per:

- a. i sistemi dei corsi di riferimento, se i corsi di riferimento sono di ampia diffusione e considerati attendibili dai partecipanti;
- b. i sistemi che formalizzano esclusivamente le operazioni negoziate;

- c. gli ordini eseguiti in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione;
- d. gli ordini di volume elevato rispetto alle normali dimensioni del mercato.

Art. 27 Trasparenza pre-negoziazione per gli altri valori mobiliari

(art. 29 cpv. 1 e 3 lett. a LInFi)

¹ L'obbligo di trasparenza pre-negoziazione di cui all'articolo 26 capoversi 1–3 si applica anche ai valori mobiliari diversi dalle azioni.

² Oltre alle deroghe di cui all'articolo 26 capoverso 4, la sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti deroghe per:

- a. le dichiarazioni di interesse alla negoziazione in sistemi di richiesta di quotazioni («request-for-quote system») o di «voice trading»:
 - 1. che sono superiori alla dimensione specifica del valore mobiliare,
 - 2. che esporrebbero i fornitori di liquidità a rischi eccessivi, e
 - 3. che tengono conto del fatto che le parti contrattuali sono investitori al dettaglio o all'ingrosso;
- b. i derivati non soggetti all'obbligo di negoziazione stabilito dall'articolo 112 LInFi e altri valori mobiliari per i quali non esiste un mercato liquido.

³ Nel caso di una deroga di cui al capoverso 2 lettera a, la sede di negoziazione pubblica almeno il corso indicativo pre-negoziazione di acquisto e il corso indicativo pre-negoziazione di vendita vicini al corso degli interessi di negoziazione comunicato tramite i suoi sistemi di negoziazione.

⁴ L'obbligo di trasparenza pre-negoziazione non si applica alle operazioni in derivati di controparti non finanziarie:

- a. attraverso le quali vengono ridotti i rischi oggettivamente misurabili; e
- b. che sono in relazione diretta con l'attività o il finanziamento dell'attività della controparte non finanziaria o del relativo gruppo.

Art. 28 Trasparenza post-negoziazione

(art. 29 cpv. 2 LInFi)

¹ La sede di negoziazione pubblica le informazioni sulla trasparenza post-negoziazione relative alle transazioni effettuate al suo interno conformemente ai suoi regolamenti.

² Le informazioni post-negoziazione relative a transazioni effettuate in una sede di negoziazione al di fuori del normale orario di negoziazione devono essere pubblicate prima dell'inizio della giornata di negoziazione successiva nella sede di negoziazione in cui l'operazione è stata effettuata.

³ Il capoverso 1 si applica anche alle transazioni effettuate al di fuori della sede di negoziazione, purché queste siano state effettuate durante una giornata di negoziazione sul mercato più importante per i valori mobiliari in questione o durante il normale orario di negoziazione della sede di negoziazione. In caso contrario le informazioni devono essere pubblicate immediatamente prima dell'inizio del norma-

le orario di negoziazione della sede di negoziazione o al più tardi prima dell'inizio della giornata di negoziazione successiva sul mercato più importante per questi valori mobiliari.

⁴ La sede di negoziazione può prevedere nei suoi regolamenti una pubblicazione successiva per:

- a. le operazioni di volume elevato secondo l'articolo 26 capoverso 4 lettera d;
- b. le operazioni:
 - 1. che sono superiori alla dimensione specifica del valore mobiliare,
 - 2. che esporrebbero i fornitori di liquidità a rischi eccessivi, e
 - 3. che tengono conto del fatto che le parti contrattuali sono investitori al dettaglio o all'ingrosso;
- c. le operazioni legate a valori mobiliari per i quali non esiste un mercato liquido.

Art. 29 Deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione

(art. 29 cpv. 3 lett. b LInFi)

¹ Non sono soggette alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione le operazioni in valori mobiliari che sono effettuate nell'ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento da:

- a. la Confederazione, i Cantoni o i Comuni;
- b. la Banca nazionale svizzera (BNS);
- c. la Banca dei regolamenti internazionali (BRI);
- d. le banche multilaterali di sviluppo secondo l'articolo 63 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 1° giugno 2012² sui fondi propri (OFoP).

² Possono derogare alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione le operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le operazioni avvengano nell'ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge:

- a. banche centrali estere;
- b. Banca centrale europea (BCE);
- c. enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi partecipano;
- d. Fondo europeo di stabilità finanziaria;
- e. Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria.

³ Il Dipartimento federale delle finanze pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 2.

⁴ La sede di negoziazione deve essere informata se le operazioni sono effettuate nell'ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento.

Art. 30 Garanzia di un commercio ordinato

(art. 30 LInFi)

¹ La sede di negoziazione fissa regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un'esecuzione efficace degli ordini. Essa deve adottare dispositivi per garantire un'amministrazione solida delle operazioni tecniche e l'esercizio dei suoi sistemi.

² Essa deve disporre di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per assicurare in particolare che i suoi sistemi di negoziazione:

- a. siano resilienti e abbiano capacità sufficienti per gestire picchi di volume di ordini e messaggi;
- b. siano in grado di garantire un commercio ordinato in condizioni di mercato critiche;
- c. siano soggetti a misure di emergenza efficaci per garantire la ripresa dell'attività in caso di perturbazioni dei suoi sistemi di negoziazione;
- d. rifiutino ordini che superano i limiti di volume e di corso fissati anticipatamente o che sono chiaramente errati;
- e. siano in grado di sospendere o limitare temporaneamente la negoziazione qualora in un lasso di tempo breve si registri un'oscillazione significativa del prezzo di un valore mobiliare su questo mercato o su un mercato correlato; e
- f. sono in grado, in casi eccezionali, di correggere, modificare o annullare qualsiasi operazione;
- g. siano sottoposti a controlli regolari volti a garantire che i requisiti di cui alle lettere a–e siano soddisfatti.

³ La sede di negoziazione deve disporre di accordi scritti con tutti i partecipanti che hanno una funzione particolare, segnatamente con quelli che nella sede di negoziazione perseguono una strategia di «market making». Essa utilizza sistemi e procedure che garantiscono il rispetto delle regole da parte di questi partecipanti.

⁴ Essa può prevedere nei suoi regolamenti che i partecipanti debbano segnalare le vendite allo scoperto nel proprio sistema di negoziazione.

Art. 31 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza

(art. 30 LInFi)

¹ La sede di negoziazione deve essere in grado di individuare:

- a. gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica;
- b. i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini; e
- c. i commercianti dei partecipanti che hanno avviato tali ordini nel sistema di negoziazione.

² Essa esige dai partecipanti che effettuano negoziazioni algoritmiche di comunicarlo e di segnalare gli ordini così generati, di conservare le registrazioni di tutti gli ordini inviati, compresi quelli annullati, e di dotarsi in particolare di sistemi e controlli dei rischi efficaci al fine di garantire che i suoi sistemi:

- a. siano resilienti e abbiano capacità sufficienti per gestire picchi di volume di ordini e messaggi;
- b. siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati;
- c. non causino perturbazioni della sede di negoziazione né vi contribuiscano;
- d. non possano essere utilizzati per finalità contrarie agli articoli 142 e 143 LInFi;
- e. siano soggetti a test adeguati degli algoritmi e a meccanismi di controllo, compresi i sistemi per:
 1. limitare il rapporto tra ordini di negoziazione non eseguiti e operazioni che possono essere inserite nel sistema da un partecipante,
 2. rallentare il flusso di ordini se vi è il rischio che sia raggiunta la capacità del sistema, e
 3. limitare la variazione minima di prezzo consentita nella sede di negoziazione e garantirne il rispetto.

³ Per tenere conto dell'ulteriore sfruttamento della capacità del sistema, la sede di negoziazione può prevedere emolumenti più elevati per:

- a. il conferimento di ordini annullati successivamente;
- b. i partecipanti che hanno una quota elevata di ordini annullati;
- c. i partecipanti con:
 1. un'infrastruttura volta a ridurre al minimo i ritardi nella trasmissione degli ordini,
 2. un sistema che determina l'inizializzazione, la generazione, la trasmissione o l'esecuzione di un ordine, e
 3. un numero elevato di offerte di prezzo, di ordini o di annullamenti infragiornalieri.

Art. 32 Sorveglianza del commercio

(art. 31 cpv. 2 LInFi)

¹ L'organo di sorveglianza del commercio deve disporre di sistemi e risorse appropriati per l'adempimento dei propri compiti.

² Il funzionamento dei sistemi di sorveglianza del commercio deve essere garantito senza limitazioni anche in caso di un elevato volume di dati.

³ L'organo di sorveglianza del commercio sorveglia il commercio in modo da permettere di identificare i comportamenti di cui agli articoli 142 e 143 LInFi, indipendentemente dal fatto che questi siano riconducibili a negoziazioni manuali, automatizzate o algoritmiche.

Art. 33 Ammissione di valori mobiliari da parte di una borsa

(art. 35 LInFi)

¹ La borsa garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio e quotati possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato.

² Nel caso dei derivati essa assicura in particolare che le caratteristiche del commercio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi.

³ La borsa si dota dei dispositivi necessari per controllare l'osservanza dei requisiti di ammissione e quotazione per i valori mobiliari da essa ammessi al commercio e quotati.

Art. 34 Ammissione di valori mobiliari da parte di un sistema multilaterale di negoziazione

(art. 36 LInFi)

¹ Il sistema multilaterale di negoziazione garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato.

² Nel caso dei derivati esso assicura in particolare che le caratteristiche del commercio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi.

³ Il sistema multilaterale di negoziazione si dota dei dispositivi necessari per controllare l'osservanza dei requisiti di ammissione per i valori mobiliari da esso ammessi al commercio.

Art. 35 Autorità di ricorso

(art. 37 cpv. 1-3 LInFi)

¹ Nella sua attività giurisdizionale l'autorità di ricorso è indipendente e sottostà al solo diritto.

² I suoi membri non possono far parte dell'organo per l'ammissione di valori mobiliari al commercio né avere un rapporto di lavoro con la sede di negoziazione.

³ Ai membri dell'autorità indipendente di ricorso si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge del 17 giugno 2005³ sul Tribunale federale.

⁴ Il regolamento dell'autorità indipendente di ricorso contiene prescrizioni concernenti la composizione, la nomina, l'organizzazione e le procedure di tale autorità.

Art. 36 Obbligo di registrazione dei partecipanti

(art. 38 LInFi)

¹ I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono essere registrate le informazioni necessarie relative a tutti gli ordini e a tutte le operazioni in valori mobiliari effettuate per proprio conto o a nome di clienti.

² La FINMA stabilisce quali informazioni sono necessarie e in quale forma esse debbano essere registrate.

³ RS 173.110

Art. 37 Obbligo di comunicazione dei partecipanti

(art. 39 LInFi)

¹ I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono comunicare in particolare

- a. la denominazione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati;
- b. il volume, la data e l'ora della conclusione della transazione;
- c. il corso; e
- d. le informazioni per l'identificazione del cliente.

² L'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 si estende anche agli strumenti finanziari acquistati o alienati che hanno come valore sottostante uno o più valori mobiliari ammessi al commercio.

³ La comunicazione può essere delegata.

⁴ Se esiste un accordo con una sede di negoziazione estera o con un sistema organizzato di negoziazione estero secondo l'articolo 32 capoverso 3 LInFi, non devono essere comunicate le transazioni concluse:

- a. in valori mobiliari o in strumenti finanziari secondo i capoversi 1 e 2, se
 1. le transazioni sono effettuate dalla succursale di un commerciante di valori mobiliari svizzero o da un partecipante estero ammesso a una sede di negoziazione,
 2. la succursale o il partecipante estero siano autorizzati al commercio dalla competente autorità di vigilanza estera e siano soggetti all'obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine;
- b. in valori mobiliari esteri ammessi al commercio in una sede di negoziazione svizzera o in strumenti finanziari il cui valore sottostante è un valore mobiliare ammesso al commercio in una sede di negoziazione svizzera, sempre che le transazioni siano concluse in una sede di negoziazione estera riconosciuta dalla Svizzera o in un sistema organizzato di negoziazione.

Sezione 2: Sistemi organizzati di negoziazione**Art. 38** Condizioni per l'autorizzazione e il riconoscimento

(art. 43 cpv. 1 LInFi)

Le condizioni per l'autorizzazione e il riconoscimento applicabili al gestore di un sistema organizzato di negoziazione si basano sulle leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007⁴ sulla vigilanza dei mercati finanziari.

⁴ RS 956.1

Art. 39 Assetto organizzativo e prevenzione di conflitti di interessi

(art. 44 LInFi)

¹ Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione emana regole per l'organizzazione del commercio e sorveglia il rispetto delle disposizioni legali e regolamentari nonché lo svolgimento del commercio.

² Esso effettua registrazioni cronologiche di tutti gli ordini e di tutte le operazioni eseguiti nell'ambito del sistema organizzato di negoziazione.

³ In caso di contratti conclusi secondo regole discrezionali si possono effettuare negoziazioni «matched principal» anche se non è possibile garantire un'esecuzione alle migliori condizioni, sempre che i clienti interessati abbiano acconsentito a questa procedura.

Art. 40 Garanzia di un commercio ordinato

(art. 45 LInFi)

Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione fissa regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un'esecuzione efficace degli ordini. Egli deve adottare dispositivi per garantire un'amministrazione solida delle operazioni tecniche e l'esercizio dei suoi sistemi secondo l'articolo 30 capoversi 2–4.

Art. 41 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza

(art. 45 LInFi)

Per evitare perturbazioni del suo sistema di negoziazione, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione deve adottare misure efficaci secondo l'articolo 31.

Art. 42 Trasparenza pre-negoziazione per i valori mobiliari

(art. 46 cpv. 2 e 3 LInFi)

¹ Alla negoziazione multilaterale si applicano per analogia:

- a. gli articoli 26 e 29 per le azioni;
- b. gli articoli 27 e 29 per gli altri valori mobiliari.

² Se non esiste un mercato liquido, nella negoziazione bilaterale sono sufficienti offerte di corsi su richiesta.

Art. 43 Trasparenza post-negoziazione per i valori mobiliari

(art. 46 cpv. 1 e 2 LInFi)

¹ Alla negoziazione multilaterale si applicano per analogia l'articolo 28 capoversi 1 e 4 nonché l'articolo 29.

² Nella negoziazione bilaterale è sufficiente una pubblicazione aggregata alla fine di una giornata di negoziazione.

Capitolo 3: Controparti centrali

Art. 44 Organizzazione, continuità operativa e sistemi informatici

(art. 8, 13 e 14 LInFi)

¹ La controparte centrale è tenuta a istituire un comitato di rischio comprendente rappresentanti dei partecipanti, dei partecipanti indiretti e dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

² Essa deve prevedere procedure, una pianificazione e una sufficiente ridondanza delle risorse informatiche affinché in caso di perturbazione i sistemi siano in grado di elaborare tutte le restanti transazioni prima della fine della giornata.

Art. 45 Garanzie

(art. 49 LInFi)

¹ Se i valori soglia prestabiliti sono superati, la controparte centrale richiede il versamento di margini iniziali e di variazione almeno una volta al giorno.

² Essa evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo.

³ Essa prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche.

⁴ La controparte centrale riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, essa affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.

Art. 46 Fondi propri

(art. 51 LInFi)

¹ La controparte centrale deve coprire con fondi propri i suoi rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo i titoli primo, secondo e terzo dell'OFoP⁵ se tali rischi non sono già coperti dalle garanzie dei partecipanti secondo l'articolo 49 FInFi.

² I fondi propri dedicati di cui all'articolo 53 capoverso 2 lettera c LInFi ammontano almeno al 25 per cento dei fondi propri necessari secondo il titolo terzo dell'OFoP.

³ La controparte centrale detiene altri fondi propri per coprire i costi della cessazione dell'attività o della ristrutturazione volontarie. Nel caso di controparti centrali di rilevanza sistemica tali fondi devono permettere di attuare il piano ai sensi dell'articolo 68, coprendo tuttavia almeno i costi di esercizio correnti durante sei mesi.

⁴ In casi particolari la FINMA può allentare o inasprire i requisiti di cui ai capoversi 1–3.

⁵ RS 952.03

⁵ La controparte centrale deve disporre di un piano che indichi come reperire altri fondi propri qualora i suoi fondi propri non soddisfino più i requisiti di cui ai capoversi 1–4. Il piano deve essere approvato dall'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

⁶ Sei i suoi fondi propri sono inferiori al 110 per cento rispetto ai requisiti di cui ai capoversi 1–4, la controparte centrale ne informa immediatamente la FINMA e la sua società di audit e trasmette alla FINMA un piano indicando come intende rispettare nuovamente il limite.

Art. 47 Ripartizione dei rischi

(art. 51 LInFi)

La controparte centrale può assumere nei confronti di una singola controparte o di controparti associate a un gruppo rischi di credito soltanto secondo quanto stabilito al titolo quarto dell'OFoP⁶.

Art. 48 Liquidità

(art. 52 LInFi)

¹ Per liquidità in una valuta secondo l'articolo 52 capoverso 1 LInFi si intendono:

- a. il contante in detta valuta detenuto presso una banca centrale o un'istituzione finanziaria solvibile;
- b. il contante in altre valute prontamente convertibili in detta valuta mediante operazioni di cambio;
- c. le linee di credito non garantito in detta valuta concordate contrattualmente, approvate e utilizzabili presso un'istituzione finanziaria solvibile senza ulteriore decisione creditizia;
- d. le garanzie di cui all'articolo 49 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta mediante vendita;
- e. le garanzie di cui all'articolo 49 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta presso banche centrali o istituzioni finanziarie solvibili mediante linee di credito garantito o linee di pronti contro termine concordate contrattualmente.

² La controparte centrale verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 52 capoverso 1 LInFi sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Essa diversifica i suoi fornitori di liquidità.

³ La strategia d'investimento della controparte centrale deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. La controparte è tenuta a evitare i rischi di concentrazione.

Art. 49 Trasferibilità

(art. 55 LInFi)

¹ La trasferibilità è garantita se:

- a. il trasferimento è legalmente efficace a norma degli ordinamenti giuridici applicabili; e
- b. l'altro partecipante si è impegnato contrattualmente verso il partecipante indiretto ad assumere le garanzie, i crediti e gli impegni di quest'ultimo.

² Se un trasferimento non ha luogo entro il termine fissato dalla controparte centrale, quest'ultima può adottare tutte le misure previste dalle sue regole per gestire attivamente i rischi relativi alle posizioni interessate, compresa la liquidazione dei valori patrimoniali e delle garanzie che il partecipante inadempiente detiene per conto di un partecipante indiretto o dei suoi clienti.

Capitolo 4: Depositari centrali**Art. 50** Organizzazione

(art. 8 LInFi)

Il depositario centrale istituisce, per ogni sistema di regolamento delle operazioni in titoli da lui gestito, un comitato degli utenti in cui sono rappresentati gli emittenti e i partecipanti a tali sistemi di regolamento delle operazioni in titoli.

Art. 51 Servizi accessori

(art. 10 LInFi)

Il depositario centrale può fornire anche i seguenti servizi:

- a. la prima registrazione di cartevalori mediante scritture contabili;
- b. la messa a disposizione e la tenuta di conti di deposito al livello più alto.

Art. 52 Principi di custodia, registrazione e trasferimento di valori mobiliari

(art. 62 LInFi)

¹ Tutte le operazioni con regolamento in contanti tra i partecipanti a un sistema di regolamento delle operazioni in titoli, gestito da un depositario centrale, sono regolate in questo sistema secondo il principio «fornitura contro pagamento».

² I depositari centrali che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune fissano momenti identici per:

- a. l'immissione degli ordini di pagamento e di trasferimento nel sistema dell'infrastruttura di regolamento comune; e
- b. l'irrevocabilità degli ordini di pagamento e di trasferimento.

Art. 53 Garanzie

(art. 64 LInFi)

¹ Il depositario centrale deve disporre di sufficienti garanzie per coprire interamente i suoi rischi di credito correnti.

² Egli evita i rischi di concentrazione connessi alle garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo.

³ Egli verifica regolarmente, mediante procedure appropriate, i modelli e i parametri che impiega per la gestione dei rischi.

⁴ Il depositario centrale riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, egli affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.

Art. 54 Fondi propri

(art. 66 LInFi)

Il depositario centrale deve coprire con fondi propri i suoi rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo i titoli primo, secondo e terzo dell'OFoP⁷ se tali rischi non sono già coperti dalle garanzie dei partecipanti secondo l'articolo 64 LInFi. Per il resto si applica per analogia l'articolo 46 capoversi 3–6.

Art. 55 Ripartizione dei rischi

(art. 66 LInFi)

Il depositario centrale può assumere nei confronti di una singola controparte o di controparti associate a un gruppo rischi di credito soltanto secondo quanto stabilito al titolo quarto dell'OFoP⁸. La FINMA può prevedere deroghe per le posizioni proprie.

Art. 56 Liquidità

(art. 67 LInFi)

¹ Per liquidità in una valuta secondo l'articolo 67 capoverso 1 LInFi si intendono:

- a. il contante in detta valuta detenuto presso una banca centrale o un'istituzione finanziaria solvibile;
- b. il contante in altre valute prontamente convertibili in detta valuta mediante operazioni di cambio;
- c. le linee di credito non garantito in detta valuta concordate contrattualmente, approvate e utilizzabili presso un'istituzione finanziaria solvibile senza ulteriore decisione creditizia;

⁷ RS 952.03

⁸ RS 952.03

- d. le garanzie di cui all'articolo 64 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta mediante vendita;
- e. le garanzie di cui all'articolo 64 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta presso banche centrali o istituzioni finanziarie solvibili mediante linee di credito garantito o linee di pronti contro termine concordate contrattualmente.

² Il depositario centrale verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 67 capoverso 1 LInFi sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Esso diversifica i suoi fornitori di liquidità.

³ La strategia d'investimento del depositario centrale deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. Il depositario centrale è tenuto a evitare i rischi di concentrazione.

Capitolo 5: Repertorio di dati sulle negoziazioni

Art. 57 Servizi accessori

(art. 10 LInFi)

Se offre servizi accessori, il repertorio di dati sulle negoziazioni deve fornirli operativamente separati dai suoi servizi essenziali.

Art. 58 Conservazione dei dati

(art. 75 LInFi)

¹ Per quanto riguarda i dati comunicati, il repertorio di dati sulle negoziazioni deve

- a. registrarli immediatamente e integralmente;
- b. salvarli sia online che offline;
- c. copiarli in numero appropriato.

² Esso registra tutte le modifiche dei dati comunicati, indicando:

- a. chi ha chiesto la modifica apportata;
- c. il momento della modifica;
- d. una descrizione chiara della modifica.

Art. 59 Pubblicazione dei dati

(art. 76 LInFi)

¹ Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica almeno settimanalmente le posizioni aperte, i volumi delle transazioni e i valori per le seguenti categorie di derivati:

- a. derivati su merci;
- b. derivati su crediti;
- c. derivati su valute;

- d. derivati su azioni;
- e. derivati su tassi d'interesse;
- f. altri derivati.

² I dati devono essere facilmente accessibili al pubblico.

³ I dati pubblicati non devono permettere di identificare le parti contrattuali.

Art. 60 Accesso ai dati da parte di autorità svizzere

(art. 77 LInFi)

¹ Fatto salvo il capoverso 2, il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda l'accesso alle seguenti autorità:

- a. alla FINMA, per tutti i dati relativi alle transazioni;
- b. alla BNS, per tutti i dati relativi alle transazioni;
- c. alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, per i dati relativi alle transazioni in derivati in relazione a una procedura concernente un'offerta pubblica d'acquisto;
- d. all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, per i dati relativi alle transazioni in derivati di cui necessita nell'ambito di una procedura di sorveglianza concreta delle società di audit;
- e. alla Commissione della concorrenza, per i dati relativi alle transazioni in derivati in relazione a una procedura in materia di concorrenza;
- f. alla Commissione dell'energia elettrica, per i dati relativi alle transazioni in derivati il cui sottostante è un valore che riguarda l'energia.

² Il repertorio di dati sulle negoziazioni respinge le domande che concernono transazioni e posizioni delle banche centrali.

Art. 61 Accesso ai dati da parte di autorità estere

(art. 78 LInFi)

¹ Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l'accesso ai dati relativi alle transazioni esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari.

² L'articolo 60 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 62 Procedura

(art. 77 e 78 LInFi)

¹ L'accesso alle autorità è accordato in conformità alle procedure di comunicazione, alle norme sullo scambio di dati e ai dati di riferimento di uso comune a livello internazionale.

² Le autorità devono garantire attraverso misure adeguate che ai dati abbiano accesso unicamente i collaboratori che ne necessitano direttamente per l'adempimento della loro attività.

³ Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione delle autorità un modulo per le loro domande in cui richiede le seguenti informazioni:

- a. i dati concernenti l'autorità (nome, indirizzo, funzione, mandato);
- b. il motivo della richiesta dei dati e il riferimento al loro mandato;
- c. la base giuridica per la richiesta dei dati;
- d. la descrizione dei dati richiesti;
- e. una spiegazione delle misure adottate per garantire la riservatezza dei dati ricevuti.

⁴ Esso esige inoltre dalle autorità estere la conferma dell'esistenza di un accordo di collaborazione tra le autorità estere e svizzere di cui all'articolo 78 capoverso 1 LInFi.

⁵ Il repertorio di dati sulle negoziazioni registra le informazioni relative all'accesso ai dati.

Art. 63 Trasmissione di dati a privati

(art. 79 LInFi)

Alla trasmissione di dati a privati si applicano per analogia gli articoli 59 capoverso 3 e 62 capoverso 3.

Capitolo 6: Sistemi di pagamento

Art. 64 Principi di compensazione e regolamento

(art. 82 LInFi)

¹ Il sistema di pagamento garantisce una compensazione e un regolamento corretti e conformi alla legge delle obbligazioni di pagamento.

² Esso stabilisce il momento a partire dal quale:

- a. un ordine di pagamento non può più essere modificato o revocato;
- b. un pagamento è regolato.

³ Il sistema di pagamento regola i pagamenti per quanto possibile in tempo reale, ma al più tardi alla fine del giorno di valuta.

Art. 65 Adempimento delle obbligazioni di pagamento

(art. 82 LInFi)

¹ Il sistema di pagamento permette il regolamento di pagamenti mediante trasferimento di depositi a vista detenuti presso una banca centrale.

² Qualora questo sia impossibile o non praticabile, esso utilizza un mezzo di pagamento con rischi di credito e di liquidità nulli o bassi. Il sistema di pagamento riduce al minimo e sorveglia in modo continuativo tali rischi.

Art. 66 Garanzie e liquidità

(art. 82 LInFi)

Gli articoli 64 e 67, nonché 53 e 56 LInFi si applicano per analogia.

Capitolo 7: Vigilanza e sorveglianza**Art. 67** Verifica

(art. 84 cpv. 1 LInFi)

¹ La società di audit dell'infrastruttura del mercato finanziario verifica se quest'ultima adempie le obbligazioni risultanti dalla legge, dalla presente ordinanza e dalle proprie basi contrattuali.

² La società di audit della sede di negoziazione coordina le sue verifiche con l'organo di sorveglianza del commercio e gli sottopone il rapporto di audit.

Art. 68 Restituzione volontaria dell'autorizzazione

(art. 86 LInFi)

¹ Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica predispongono un piano che indichi come concludere in modo ordinato i processi operativi di rilevanza sistemica in caso di cessazione volontaria dell'attività. Il piano tiene conto del tempo necessario affinché i partecipanti possano connettersi a un'infrastruttura alternativa. Esso deve essere approvato dall'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

² Il capoverso 1 si applica anche se la conclusione di un processo operativo di rilevanza sistemica non comporta la restituzione dell'autorizzazione.

Capitolo 8: Disposizioni in materia di insolvenza**Art. 69** Protezione del sistema

(art. 89 LInFi)

¹ Sono istruzioni impartite da partecipanti segnatamente le istruzioni che:

- a. riguardano direttamente il regolamento di pagamenti o di transazioni di valori mobiliari; o
- b. servono per il reperimento di mezzi finanziari o garanzie richiesti conformemente alle regole del sistema.

² A partire dal momento di cui all'articolo 62 capoverso 4 lettera a LInFi e all'articolo 64 capoverso 2 lettera a, un ordine di pagamento o di trasferimento non può essere revocato da un partecipante a tale sistema né da un terzo.

Art. 70 Prevalenza degli accordi in caso di insolvenza

(art. 90 e 91 LInFi)

¹ Fanno parte degli accordi di compensazione segnatamente le disposizioni sulla compensazione e sul «netting» nonché gli accordi sull'inadempienza negli accordi bilaterali o negli accordi quadro.

² Per trasferimento di crediti e obbligazioni si intendono segnatamente la cessione, la cancellazione, la ricostituzione mediante convenzione e la chiusura di una posizione seguita dalla riapertura di una posizione equivalente.

³ Se nella catena delle transazioni sono state ulteriormente trasferite, le garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri valori patrimoniali il cui valore può essere determinato in modo oggettivo passano automaticamente, con il trasferimento di una posizione, al partecipante assuntore.

Art. 71 Differimento della disdetta di contratti

(art. 92 LInFi)

¹ Possono essere differiti in particolare:

- a. i contratti sull'acquisto, sulla vendita, sul riacquisto, sul prestito di valori mobiliari e diritti valori e sulla negoziazione di opzioni su valori mobiliari e diritti valori, indipendentemente dal fatto che siano singoli, in gruppi o indici;
- b. i contratti sull'acquisto e sulla vendita con futura fornitura di materie prime nonché sulla negoziazione di opzioni su materie prime o sulla fornitura di materie prime;
- c. i contratti sull'acquisto, sulla vendita o sul trasferimento di beni, servizi, diritti o interessi a un prezzo preventivamente determinato e a una data futura (contratti a termine);
- d. i contratti su operazioni «swap» relative a divise, monete, metalli preziosi e crediti come pure valori mobiliari, diritti valori, materie prime e i relativi indici.

² L'infrastruttura del mercato finanziario garantisce, sia a livello di singolo istituto sia a livello di gruppo, il rispetto di un eventuale differimento della disdetta di contratti disposto dalla FINMA.

Titolo 3: Comportamento sul mercato**Capitolo 1: Commercio di derivati****Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 72** Investimenti collettivi di capitale

(art. 93 cpv. 2 lett. e ed f LInFi)

¹ Per determinare se un investimento collettivo di capitale sia da considerarsi quale controparte finanziaria o piccola controparte finanziaria ci si basa, a prescindere dal

fatto che esso abbia o meno personalità giuridica, sulle operazioni in derivati OTC effettuate per suo conto secondo l'articolo 99 LInFi.

² L'obbligo di agire per l'investimento collettivo di capitale spetta:

- a. nel caso di investimenti collettivi di capitale contrattuali, alla direzione del fondo o al gestore patrimoniale incaricato di adempiere gli obblighi risultanti dal commercio di derivati;
- b. nel caso di investimenti collettivi di capitale costituiti in forma societaria, alla società.

Art. 73 Imprese

(art. 93 cpv. 3 LInFi)

¹ È considerato impresa ai sensi della LInFi chi è iscritto nel registro di commercio secondo l'articolo 934 del Codice delle obbligazioni⁹.

² Sono considerate imprese anche le società estere aventi personalità giuridica secondo il diritto ad esse applicabile nonché i trust e altre strutture analoghe.

Art. 74 Succursali

(art. 93 cpv. 5 LInFi)

¹ Se constata che una succursale svizzera di un partecipante estero al mercato finanziario sottostà a una regolamentazione che in punti essenziali non corrisponde ai requisiti di legge, la FINMA assoggetta la succursale, per le operazioni in derivati effettuate da quest'ultima, alle disposizioni della LInFi relative al commercio di derivati (art. 93–117).

² Questi disposizioni si applicano anche alle succursali all'estero di controparti svizzere.

Art. 75 Eccezioni per altre istituzioni pubbliche

(art. 94 cpv. 2 LInFi)

¹ Le operazioni in derivati sottostanno unicamente all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 104 LInFi se sono concluse con

- a. banche centrali estere;
- b. la Banca centrale europea (BCE);
- c. il Fondo europeo di stabilità finanziaria;
- d. il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria;
- e. istituzioni amministrative che adempiono compiti pubblici e sono finanziate da Stati centrali, enti territoriali o autorità, oppure con imprese senza scopo di lucro controllate e garantite dallo Stato;
- f. istituti finanziari istituiti da un Governo centrale o dal Governo di un ente territoriale di diritto pubblico subordinato, allo scopo di assegnare prestiti

⁹ RS 220

con finalità di incentivazione su mandato statale, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro.

² Le operazioni in derivati con banche centrali estere possono essere esonerate dall'obbligo di comunicazione se esse avvengono nell'ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento e se alla BNS è concessa la reciprocità.

³ Il Dipartimento federale delle finanze pubblica un elenco delle banche centrali estere a cui si applica il capoverso 2.

Art. 76 Derivati esclusi

(art. 94 cpv. 4 LInFi)

Oltre ai derivati indicati nell'articolo 94 capoverso 3 LInFi, sono esclusi dalle disposizioni della LInFi relative al commercio di derivati (art. 93–117):

- a. i derivati emessi sotto forma di cartevalori trasferibili o di diritti valori; o
- b. i derivati accettati sotto forma di deposito.

Art. 77 Adempimento di obblighi secondo il diritto estero

(art. 95 LInFi)

¹ La FINMA riconosce come equivalente il diritto estero se gli obblighi nel commercio con derivati e le disposizioni sulla vigilanza sono paragonabili a quelle svizzere nei loro effetti sostanziali.

² Questa condizione è soddisfatta in riferimento a:

- a. l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 97 LInFi, se la compensazione riduce considerevolmente i rischi sistemici e di controparte legati ai derivati OTC standardizzati;
- b. l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 104 LInFi, se la comunicazione contiene almeno le indicazioni di cui all'articolo 105 LInFi;
- c. l'obbligo di riduzione dei rischi secondo gli articoli 107–110 LInFi, se le relative misure riducono considerevolmente i rischi sistemici e di controparte legati ai derivati OTC non standardizzati;
- d. l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 112 LInFi, se la negoziazione di derivati standardizzati tramite sedi di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione migliora adeguatamente la trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione sul mercato dei derivati.

Art. 78 Flusso di informazioni all'interno del gruppo

(art. 96 LInFi)

Se incarica società del gruppo e succursali in Svizzera e all'estero di adempiere i suoi obblighi secondo gli articoli 93–117 LInFi, la controparte può scambiare con esse tutte le informazioni richieste a tal fine, compresi i dati dei clienti, senza che sia necessario il consenso del cliente.

Art. 79 Dichiarazione circa le caratteristiche della controparte

(art. 97 cpv. 3 LInFi)

¹ La dichiarazione di una controparte circa le sue caratteristiche si applica in riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente capitolo.

² Le controparti sono tenute a informare tempestivamente della modifica del loro statuto le controparti con cui effettuano abitualmente operazioni in derivati.

Art. 80 Swap su valute e contratti in cambi a termine

(art. 101 cpv. 3, art. 107 cpv. 2, art. 113 cpv. 3 LInFi)

Sono considerati swap su valute e contratti in cambi a termine, esclusi dall'obbligo di compensazione (art. 97 LInFi), dagli obblighi di riduzione dei rischi (art. 107–111 LInFi) e dall'obbligo di negoziazione (art. 112 LInFi) indipendentemente dal metodo di regolamento impiegato, tutte le operazioni di scambio di valute per le quali è garantita una compensazione reale.

Sezione 2: Compensazione per il tramite di una controparte centrale**Art. 81** Inizio dell'obbligo

(art. 97 LInFi)

L'obbligo di compensare per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta le operazioni in derivati si applica, a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per la relativa categoria di derivati:

- a. dopo la scadenza di un termine di sei mesi: per le nuove operazioni in derivati che i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono tra loro;
- b. dopo la scadenza di un termine di nove mesi: per le nuove operazioni in derivati che:
 1. i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono con altre controparti finanziarie, o
 2. altre controparti finanziarie non piccole concludono tra loro;
- c. dopo la scadenza di un termine di 12 mesi: per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.

Art. 82 Operazioni non considerate

(art. 97 cpv. 2 LInFi)

¹ Se sono state concluse prima dell'assoggettamento all'obbligo di compensazione, le operazioni con controparti che secondo l'articolo 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sottostanno all'obbligo di compensazione non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.

² Le operazioni in derivati con controparti che hanno sede o domicilio in Svizzera ai quali non si applicano le disposizioni relative al commercio di derivati non devono essere compensati per il tramite di una controparte centrale.

Art. 83 Operazioni in derivati volte a ridurre i rischi

(art. 98 cpv. 3 LInFi)

¹ Le operazioni in derivati volte a ridurre i rischi sono direttamente correlate all'attività oppure alla gestione del patrimonio o della liquidità della controparte non finanziaria se:

- a. servono a coprire i rischi derivanti da una variazione del valore degli attivi o dei passivi di cui la controparte non finanziaria o il suo gruppo dispone ragionevolmente in funzione della sua attività;
- b. servono a coprire i rischi derivanti da un impatto indiretto sul valore degli attivi e dei passivi dovuto alla fluttuazione dei tassi d'interesse, dei tassi d'inflazione, dei tassi di cambio o dei rischi di credito;
- c. sono considerate operazioni di copertura secondo una norma contabile riconosciuta di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 21 novembre 2012¹⁰ sulle norme contabili riconosciute; o
- d. sono concluse come operazioni di copertura forfettarie nell'ambito di una gestione dei rischi aziendali («portfolio hedging» o «macro hedging») o mediante copertura indiretta («proxy hedging») secondo standard internazionali.

Art. 84 Valori soglia

(art. 100 LInFi)

¹ Alle medie delle posizioni lorde nelle operazioni in derivati OTC in corso delle controparti non finanziarie si applicano i valori soglia seguenti:

- a. derivati su crediti: 1,1 miliardi di franchi;
- b. derivati su azioni: 1,1 miliardi di franchi;
- c. derivati su tassi d'interesse: 3,3 miliardi di franchi;
- d. derivati su valute: 3,3 miliardi di franchi;
- e. derivati su materie prime e altri derivati: 3,3 miliardi di franchi.

² Alla media della posizione lorda in tutte le operazioni in derivati OTC in corso delle controparti finanziarie si applica un valore soglia di 8 miliardi di franchi a livello di gruppo finanziario.

Art. 85 Media di una posizione lorda

(art. 100 LInFi)

Per il calcolo della media di una posizione lorda nelle operazioni in derivati OTC in corso si applicano le regole seguenti:

- a. nel calcolo si utilizzano tassi di cambio attuali;
- b. le posizioni di operazioni in derivati OTC oggetto di una compensazione centrale volontaria sono considerate nel calcolo;

¹⁰ RS 221.432

- c. le posizioni di società del gruppo integralmente consolidate, comprese quelle con sede all'estero, sono considerate nel calcolo indipendentemente dalla sede della società madre qualora tali società del gruppo fossero considerate in Svizzera controparti finanziarie o non finanziarie.
- d. gli adeguamenti dell'importo nominale durante il periodo di validità sono considerati se contrattualmente sono previsti già all'inizio della transazione;
- e. anche le operazioni successive, nella catena, a un'operazione di copertura sono considerate operazioni di copertura;
- f. è consentita una compensazione con posizioni in derivati di segno opposto che si riferiscono agli stessi strumenti sottostanti, sono denominati nella stessa valuta e hanno la stessa scadenza. I tassi di interesse di riferimento nel caso di posizioni a tasso variabile, i tassi di interesse fissi e la data di fissazione del tasso di interesse devono essere identici;
- g. i derivati che secondo l'articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sottostanno all'obbligo di compensazione non sono considerati nel calcolo.

Art. 86 Operazioni transfrontaliere

(art. 94 cpv. 2 e art. 102 LInFi)

Nelle operazioni transfrontaliere non è necessario effettuare la compensazione per il tramite di una controparte centrale, purché la controparte estera:

- a. abbia la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; e
- b. non sia soggetta all'obbligo di compensazione secondo il diritto di questo Stato.

Art. 87 Operazioni infragruppo

(art. 103 lett. b LInFi)

Le controparti non finanziarie sottostanno ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, di misurazione e di controllo dei rischi se dispongono di una tesoreria centrale professionale.

Sezione 3: Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni**Art. 88** Obbligo

(art. 104 LInFi)

¹ Le operazioni in derivati effettuate con controparti aventi sede o domicilio in Svizzera, alle quali non si applicano le disposizioni sul commercio di derivati, devono essere comunicate dalla controparte sottoposta alla legge.

² Le operazioni effettuate presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione devono essere comunicate di volta in volta dalla controparte che nella catena è più prossima alla controparte centrale.

³ Fatti salvi accordi di altro tenore, la qualifica di controparte alienante è determinata secondo gli standard internazionali consueti per il settore.

⁴ Fatto salvo l'articolo 105 capoverso 4 LInFi, una controparte può comunicare dati a un repertorio di dati sulle negoziazioni in Svizzera o all'estero senza ottenere il consenso della sua controparte o di un cliente finale o senza informarli se ciò avviene in adempimento di obblighi sanciti dal titolo terzo della LInFi.

Art. 89 Contenuto della comunicazione

(art. 105 cpv. 2 LInFi)

¹ La comunicazione contiene le indicazioni di cui all'allegato 2.

² Se un'operazione in derivati presenta caratteristiche che sono tipiche per più di uno dei valori sottostanti indicati nell'allegato 2 sezione 2a, nella comunicazione viene precisato il tipo di accordo che le controparti hanno raggiunto in merito all'attribuzione a una classe d'investimento.

Art. 90 Comunicazione di modifiche

(art. 105 cpv. 1 LInFi)

¹ La compensazione successiva di un'operazione esistente per il tramite di una controparte centrale deve essere comunicata come modifica dell'operazione.

² Un'operazione effettuata per pareggiare un'altra operazione è considerata come una nuova operazione da comunicare.

Sezione 4: Riduzione dei rischi

Art. 91 Obblighi

(art. 107–111 LInFi)

¹ Gli obblighi di riduzione dei rischi non si applicano alle operazioni effettuate con persone fisiche, a meno che non siano controparti finanziarie o non finanziarie.

² Se la FINMA stabilisce che un'operazione in derivati non deve più essere assoggettata all'obbligo di compensazione, lo comunica tempestivamente alle controparti accordando loro un congruo termine. Decorso questo termine, gli obblighi di riduzione dei rischi devono essere rispettati.

Art. 92 Conferma delle condizioni contrattuali

(art. 108 lett. a LInFi)

¹ Le condizioni contrattuali devono essere confermate reciprocamente al più tardi il giorno operativo successivo alla conclusione dell'operazione in derivati OTC.

² Le operazioni in derivati OTC concluse dopo le ore 16 devono essere confermate al più tardi il secondo giorno operativo successivo.

³ Per le piccole controparti i termini si allungano di un giorno operativo.

⁴ Le controparti possono concordare che un'operazione in derivati OTC è considerata confermata anche quando una di esse non si oppone alla conferma.

Art. 93 Riconciliazione del portafoglio

(art. 108 lett. b LInFi)

¹ Le modalità di riconciliazione del portafoglio devono essere concordate prima della conclusione di un'operazione in derivati OTC.

² La riconciliazione del portafoglio comprende le condizioni essenziali delle operazioni in derivati OTC concluse e la loro valutazione.

³ Può essere effettuata reciprocamente dalle controparti oppure tramite un terzo a cui esse hanno fatto ricorso.

⁴ Deve essere effettuata:

- a. ogni giorno operativo se tra le controparti sono in corso 500 o più operazioni in derivati OTC,
- b. una volta alla settimana se tra le controparti sono in corso da 51 a 499 operazioni in derivati OTC in una data qualsiasi della settimana,
- c. una volta ogni trimestre se tra le controparti sono in corso 50 o meno operazioni in derivati OTC in una data qualsiasi del trimestre.

⁵ I derivati che secondo l'articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sono soggetti all'obbligo di compensazione non vengono inclusi nella determinazione delle operazioni in corso secondo il capoverso 4.

Art. 94 Risoluzione di controversie

(art. 108 lett. c LInFi)

¹ Il foro e il diritto applicabile in caso di eventuali controversie devono essere concordati al più tardi all'atto della conclusione di un'operazione in derivati OTC.

² Nell'accordo devono essere definite procedure per:

- a. l'accertamento, la registrazione e la sorveglianza di controversie relative al riconoscimento o alla valutazione dell'operazione e allo scambio di garanzie tra le controparti; la registrazione deve comprendere almeno il tempo durante il quale la controversia è pendente, la controparte e l'importo contestato;
- b. una risoluzione tempestiva delle controversie e per un processo specifico alle controversie che non sono risolte entro cinque giorni operativi.

Art. 95 Compressione del portafoglio

(art. 108 lett. d LInFi)

¹ È possibile rinunciare a una compressione del portafoglio nella misura in cui non comporta alcuna riduzione significativa del rischio di controparte e quest'ultima sia in grado di documentarlo almeno ogni sei mesi.

² La compressione del portafoglio non comporta alcuna riduzione significativa del rischio di controparte in particolare se:

- a. il portafoglio non comprende o comprende soltanto poche operazioni di pareggio («offset») effettuate con derivati OTC;
- b. non sono disponibili servizi di compressione corrispondenti; o
- c. la compressione metterebbe a rischio l'efficacia dei processi e dei controlli di rischio interni.

³ È inoltre possibile rinunciare a una compressione del portafoglio anche se il relativo onere risultasse sproporzionato rispetto alla prevista riduzione del rischio di controparte.

Art. 96 Valutazione delle operazioni in corso

(art. 109 LInFi)

¹ Le condizioni di mercato che impediscono una valutazione di un'operazione in derivati OTC sono date se:

- a. il mercato è inattivo; oppure
- b. la fascia di oscillazione delle stime plausibili del valore equo («fair value») è significativa e le probabilità delle diverse stime non possono essere sufficientemente valutate.

² Un mercato è considerato inattivo per un'operazione in derivati OTC quando:

- a. i prezzi quotati non sono disponibili facilmente e sistematicamente; e
- b. i prezzi disponibili non rappresentano transazioni di mercato effettuate regolarmente e nel rispetto delle usuali condizioni di mercato.

³ Se è consentita una valutazione in base a prezzi risultanti da un modello, il modello deve:

- a. tenere conto di tutti i fattori che le controparti considererebbero nella definizione di un prezzo, compreso il maggior utilizzo possibile di informazioni utili per la valutazione del mercato;
- b. essere conforme ai modelli economici riconosciuti per la determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari;
- c. essere calibrato con i prezzi delle operazioni di mercato correnti osservabili per lo stesso strumento finanziario e verificato in funzione della sua validità oppure basarsi su dati di mercato osservabili e disponibili;
- d. essere convalidato e controllato in modo indipendente nell'ambito dei processi interni di gestione dei rischi;
- e. essere debitamente documentato e approvato almeno una volta all'anno dall'organo di direzione o da un comitato delegato.

Art. 97 Obbligo di scambio delle garanzie

(art. 110 LInFi)

¹ Nel caso di operazioni in derivati non compensate per il tramite di una controparte centrale e nella misura in cui non vi partecipano piccole controparti non finanziarie, le controparti devono scambiarsi garanzie sotto forma di un:

- a. margine iniziale appropriato per tutelare i partner della transazione contro un potenziale rischio di variazione del valore di mercato durante la chiusura e la sostituzione della posizione in caso di insolvenza di una controparte; e
- b. margine di variazione appropriato per tutelare i partner della transazione contro il rischio corrente di variazione del valore di mercato del contratto dopo l'esecuzione della transazione.

² Sono tenute a versare un margine iniziale soltanto le controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC, che non sono compensati per il tramite di una controparte centrale, compresi i derivati secondo l'articolo 107 capoverso 2 lettera b LInFI, a livello di gruppo finanziario o di gruppo per i mesi di marzo, aprile e maggio di un anno supera gli 8 miliardi di franchi; l'obbligo sussiste di volta in volta dal 1° settembre dell'anno in questione sino al 31 agosto dell'anno successivo.

³ È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali e di variazione se la garanzia da scambiare è inferiore a 500 000 franchi.

⁴ È possibile rinunciare a uno scambio del margine iniziale se è inferiore a 50 milioni di franchi. Nel caso di gruppi finanziari questo importo è determinato tenendo conto di tutte le società del gruppo.

⁵ Le banche e i commercianti di valori mobiliari devono detenere fondi propri adeguati e sufficienti per la copertura dei rischi nella misura in cui questi non sono coperti tramite un corrispondente scambio di garanzie.

Art. 98 Momento dello scambio di garanzie

(Art. 110 FinfraG)

¹ Il margine iniziale deve essere scambiato la prima volta entro il giorno operativo successivo al giorno di esecuzione dell'operazione in derivati. Esso deve essere ricalcolato e scambiato regolarmente, ma almeno ogni 10 giorni operativi.

² Lo scambio del margine di variazione ha luogo quotidianamente. La valutazione dell'operazione in corso secondo l'articolo 109 LInFi funge da base per il calcolo.

Art. 99 Trattamento del versamento iniziale

(Art. 110 FinfraG)

¹ Per il margine iniziale non è consentita alcuna compensazione reciproca.

² Un riutilizzo del margine iniziale non è consentito.

³ Le controparti devono separare i margini iniziali ricevuti dai propri valori patrimoniali e concludere un accordo di separazione. Tale accordo prevede in particolare che:

- a. il margine iniziale sia immediatamente disponibile per la controparte beneficiaria in caso di fallimento o di insolvenza della controparte che versa il margine iniziale; e
- b. la controparte che versa il margine iniziale sia sufficientemente coperta in caso di fallimento o di insolvenza della controparte beneficiaria.

Art. 100 Calcolo del margine iniziale

(art. 110 LInFi)

¹ Il margine iniziale è calcolato quale riduzione percentuale sulle posizioni lorde delle singole operazioni in derivati. Le operazioni oggetto di un accordo di compensazione stipulato tra le controparti («netting set») possono essere riunite.

² Per le singole categorie di derivati ammonta a:

- a. l'1 per cento per i derivati su tassi d'interesse con una durata residua fino a 2 anni;
- b. il 2 per cento per i derivati su crediti con una durata residua fino a 2 anni e i derivati su tassi d'interesse con una durata residua compresa tra 2 e 5 anni;
- c. il 4 per cento per i derivati su tassi d'interesse con una durata residua superiore a 5 anni;
- d. il 5 per cento per i derivati su crediti con una durata residua compresa tra 2 e 5 anni;
- e. il 6 per cento per i derivati su valute estere;
- f. il 10 per cento per i derivati su crediti con una durata residua superiore a 5 anni;
- g. il 15 per cento per i derivati su azioni, materie prime, merci nonché per tutti gli altri derivati.

³ Se un'operazione rientra in più di una categoria di derivati secondo il capoverso 2, è assegnata:

- a. alla categoria di derivati del fattore di rischio principale, se quest'ultimo è identificabile univocamente nell'operazione in questione;
- b. alla categoria di derivati con la riduzione percentuale più elevata, se il fattore di rischio principale non è identificabile univocamente nell'operazione in questione.

⁴ Il margine iniziale per un «netting set» è calcolato secondo l'allegato 3.

⁵ Le controparti finanziarie che applicano un approccio modello dei rischi di mercato autorizzato dalla FINMA secondo l'articolo 88 OFoP¹¹ per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio o che applicano un modello di mercato autorizzato dalla FINMA per il calcolo della solvibilità nel quadro del Test svizzero di solvibilità (SST) secondo gli articoli 50a–50d dell'ordinanza del 9 novembre 2005¹² sulla

¹¹ RS 952.03

¹² RS 961.011

sorveglianza possono calcolare il margine iniziale ricorrendo a un approccio modello fino a quando non si sarà affermato un modello standard riconosciuto in tutto il settore e armonizzato a livello internazionale. La FINMA concretizza i criteri che tale approccio modello deve soddisfare.

⁶ Dal momento che le controparti si sono accordate sul metodo di calcolo secondo il capoverso 1 o su quello secondo il capoverso 5, non lo possono più cambiare.

Art. 101 Garanzie consentite per il margine iniziale e il margine divariazione
(art. 110 LInFi)

¹ Sono garanzie consentite:

- a. i versamenti in contanti presso la banca creditrice, comprese le obbligazioni di cassa o altri strumenti paragonabili emessi dalla banca creditrice;
- b. i titoli di elevata qualità emessi da un governo centrale, da una banca centrale, da un ente di diritto pubblico competente per la riscossione delle imposte, dalla Banca dei regolamenti internazionali, dal Fondo monetario internazionale, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e da banche multilaterali di sviluppo;
- c. i titoli di elevata qualità emessi da imprese;
- d. le obbligazioni fondiarie di elevata qualità e i titoli coperti;
- e. le azioni di un indice principale secondo l'articolo 4 lettera b OFoP¹³, comprese le obbligazioni convertibili;
- f. l'oro.

² Sono garanzie di elevata qualità le garanzie altamente liquide caratterizzate da un'elevata stabilità del valore anche in periodi di stress e che possono essere monetizzate entro un termine appropriato.

³ Le posizioni di ricartolarizzazione non sono consentite quali garanzie.

⁴ Le garanzie devono essere rivalutate giornalmente.

Art. 102 Riduzioni di valore applicabili alle garanzie
(art. 110 LInFi)

¹ Il valore delle garanzie deve essere limitato per mezzo di riduzioni del valore di mercato secondo l'allegato 4.

² Alle garanzie in una valuta diversa da quella dell'operazione in derivati sottostante deve essere applicata un'ulteriore riduzione dell'8 per cento.

³ Le controparti possono determinare le riduzioni di valore per mezzo di stime proprie della volatilità dei prezzi di mercato e dei corsi di cambio purché soddisfino gli standard minimi qualitativi e quantitativi indicati nell'allegato 5.

⁴ Esse adottano misure per:

- a. escludere concentrazioni di rischi su determinati tipi di garanzie;
- b. escludere che le garanzie accettate siano emesse dal prestatore della garanzia o da un'impresa ad esso associata;
- c. evitare rischi di correlazione significativi dalle garanzie ricevute.

Art. 103 Operazioni transfrontaliere

(art. 94 cpv. 2 e art. 107 LInFi)

¹ Per le operazioni transfrontaliere non occorre scambiare garanzie, nella misura in cui la controparte estera:

- a. ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; e
- b. non è tenuta a scambiare garanzie secondo il diritto di questo Stato.

² Gli altri obblighi di riduzione dei rischi che richiederebbero una collaborazione da parte della controparte possono essere adempiuti unilateralmente, nella misura in cui sono rispettati gli standard internazionali.

Art. 104 Operazioni infragruppo

(art. 111 LInFi)

¹ Non sono considerati ostacoli giuridici ai sensi dell'articolo 111 lettera c LInFi le disposizioni in materia di insolvenza.

² Per il resto si applica per analogia l'articolo 87.

Sezione 5: Commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione**Art. 105** Inizio dell'obbligo

(art. 112 LInFi)

L'obbligo di negoziare un derivato secondo l'articolo 112 LInFi presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione (obbligo di negoziazione) si applica a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per l'operazione in derivati in questione:

- a. dopo la scadenza di un termine di sei mesi: per le nuove operazioni in derivati che i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono tra loro;
- b. dopo la scadenza di un termine di nove mesi: per le nuove operazioni in derivati che:
 - 1. i partecipanti a controparti centrali autorizzate o riconosciute concludono con altre controparti finanziarie, o
 - 2. che le altre controparti finanziarie che non sono piccole concludono tra loro;

- c. dopo la scadenza di un termine di 12 mesi: per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.

Art. 106 Operazioni non considerate

(art. 112 LInFi)

¹ Se sono state concluse prima che insorgesse l'obbligo di negoziazione, le operazioni con controparti, che in virtù degli articoli 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi vengono assoggettate a tele obbligo, non devono essere negoziate presso sedi di negoziazione autorizzate o riconosciute o attraverso gestori di un sistema organizzato di negoziazione.

² Le operazioni in derivati con controparti secondo l'articolo 94 capoverso 1 LInFi non sono soggette all'obbligo di negoziazione.

Art. 107 Commercio presso sistemi organizzati di negoziazione esteri

(art. 95 e 112 LInFi)

L'obbligo di negoziazione può essere soddisfatto attraverso la negoziazione presso un sistema organizzato di negoziazione estero purché questo sia soggetto a una regolamentazione estera riconosciuta equivalente dalla FINMA.

Art. 108 Operazioni transfrontaliere

(art. 94 cpv. 2 e art. 114 LInFi)

Per le operazioni transfrontaliere la negoziazione non deve essere effettuata presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, nella misura in cui la controparte estera:

- a. ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA;
- b. non è soggetta all'obbligo di negoziazione secondo il diritto di questo Stato.

Art. 109 Operazioni infragruppo

(art. 94 cpv. 2 e art. 115 LInFi)

Alle operazioni infragruppo si applica l'articolo 87.

Sezione 6: Documentazione e verifica

Art. 110 Documentazione

(art. 116 LInFi)

¹ Le controparti finanziarie e non finanziarie disciplinano per iscritto i processi con cui garantiscono l'attuazione degli obblighi per:

- a. la compensazione per il tramite di una controparte centrale (art. 97 LInFi);
- b. la determinazione dei valori soglia (art. 100 legge);
- c. la comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 104 LInFi);

- d. la riduzione dei rischi (art. 107 LInFi);
- e. il commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione (art. 112 LInFi).

² Le controparti non finanziarie che non vogliono negoziare derivati possono definire per iscritto questa decisione e sono quindi esonerate dall'obbligo di cui al capoverso 1.

Art. 111 Verifica e avviso

(art. 116 e 117 LInFi)

¹ L'ufficio di revisione verifica, nel caso di controparti non finanziarie, se queste hanno adottato misure per rispettare in particolare gli obblighi relativi al commercio di derivati previsti dall'articolo 110 capoverso 1 lettere a–e.

² In occasione della verifica, esso tiene conto di una verifica basata sul rischio e del principio dell'importanza.

³ L'ufficio di revisione secondo l'articolo 727 del Codice delle obbligazioni¹⁴ (CO) presenta al consiglio d'amministrazione il risultato della verifica in una relazione completa secondo l'articolo 728b capoverso 1 CO.

⁴ L'ufficio di revisione secondo l'articolo 727a del CO informa per iscritto del risultato della verifica l'organo responsabile dell'impresa sottoposta a verifica.

⁵ Se l'ufficio di revisione riscontra infrazioni alle disposizioni in materia di commercio di derivati, le registra nel rendiconto secondo i capoversi 3 e 4. Esso fissa un termine per l'eliminazione delle infrazioni comunicate.

⁶ Se durante il periodo di verifica la società sottoposta a verifica non ha effettuato operazioni in derivati e al termine di tale periodo non sono in corso operazioni in derivati, il rendiconto secondo i capoversi 3 e 4 può essere tralasciato.

⁷ Se la società non elimina entro il termine stabilito secondo il capoverso 5 le infrazioni che le sono state comunicate o se queste si ripetono, l'ufficio di revisione segnala le infrazioni al Dipartimento federale delle finanze.

Capitolo 2: Pubblicità delle partecipazioni

Art. 112

(art. 120 LInFi)

¹ I titoli di partecipazione di una società con sede all'estero sono considerati quotati principalmente in Svizzera se la società è tenuta ad adempiere almeno gli stessi obblighi delle società con sede in Svizzera per quanto riguarda la quotazione e il mantenimento della quotazione presso una borsa in Svizzera.

² La borsa pubblica i titoli di partecipazione di società con sede all'estero quotati principalmente in Svizzera.

¹⁴ RS 220

³ Le società con sede all'estero i cui titoli di partecipazione sono quotati principalmente in Svizzera pubblicano il numero complessivo attuale dei titoli di partecipazione emessi e i relativi diritti di voto.

Capitolo 3: Offerte pubbliche di acquisto

Art. 113 Quotazione principale

(art. 125 cpv. 1 LInFi)

Per le offerte pubbliche di acquisto si applica l'articolo 112 relativo alla quotazione principale.

Art. 114 Emolumenti per la verifica dell'offerta

(art. 126 cpv. 5 LInFi)

¹ Per la verifica dell'offerta al momento della sua sottomissione la Commissione preleva emolumenti da ogni offerente.

² L'emolumento è calcolato proporzionalmente al valore della transazione:

- a. 0,5 per mille fino a 250 milioni di franchi;
- b. 0,2 per mille per importi compresi tra 250 e 625 milioni di franchi;
- c. 0,1 per mille dell'importo che supera 625 milioni di franchi.

³ L'emolumento ammonta al minimo a 50 000 franchi e al massimo a 250 000 franchi. In casi particolari, a seconda dell'entità e della complessità della transazione, l'emolumento può essere ridotto o aumentato del 50 per cento al massimo.

⁴ Se vengono offerti valori mobiliari in permuta che sono quotati in una borsa, l'importo complessivo dell'offerta è determinato sulla base del corso medio ponderato in funzione del volume delle chiusure borsistiche degli ultimi 60 giorni che precedono la sottomissione dell'offerta o l'annuncio preliminare alla Commissione. Per valori mobiliari illiquidi o non quotati, l'emolumento è determinato sulla base della valutazione effettuata dal controllore.

⁵ In casi particolari, segnatamente quando la società mirata o un azionista qualificato causa alla Commissione oneri supplementari, la Commissione può obbligare anche la società mirata e l'azionista qualificato a versare un emolumento. Tale emolumento ammonta almeno a 20 000 franchi ma non può superare l'importo pagato dall'offerente.

Art. 115 Emolumenti per altre decisioni

(Art. 126 cpv. 5 LInFi)

¹ La Commissione riscuote un emolumento anche quando decide in merito ad altre procedure concernenti offerte pubbliche di acquisto, in particolare in merito

all'obbligo di presentare un'offerta. Può riscuotere un emolumento anche per la verifica di richieste di informazione.

² A seconda dell'entità e della complessità del caso, tale emolumento ammonta fino a 50 000 franchi.

³ Qualora il richiedente presenti un'offerta dopo che una delegazione ha deciso, la Commissione può detrarre questo emolumento da quello previsto all'articolo 114.

Art. 116 Anticipo dell'emolumento

(Art. 126 cpv. 5 LInFi)

La Commissione può esigere da ciascuna delle parti un anticipo dell'emolumento previsto.

Art. 117 Calcolo dei diritti di voto in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restanti

(art. 137 cpv. 1 LInFi)

Per accertare se la soglia del 98 per cento ai sensi dell'articolo 137 capoverso 1 LInFi è stata superata o meno, oltre che delle azioni in possesso diretto si tiene conto:

- a. delle azioni i cui diritti di voto sono in sospenso;
- b. delle azioni che l'offerente possiede indirettamente o d'intesa con terzi al momento della richiesta di annullamento dei titoli restanti.

Art. 118 Procedura in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restanti

(art. 137 LInFi)

¹ Se l'offerente intenta contro la società un'azione in vista dell'annullamento dei titoli restanti, il tribunale ne informa il pubblico e comunica agli altri azionisti che possono partecipare alla procedura. A tale scopo esso fissa un termine minimo di tre mesi a contare dal giorno della prima pubblicazione.

² La pubblicazione prevista viene effettuata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il tribunale può prescrivere in via eccezionale altre forme adeguate di pubblicazione.

³ Se partecipano alla procedura, gli altri azionisti sono liberi di agire indipendentemente dalla società convenuta.

⁴ L'annullamento è pubblicato immediatamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o altrove, su apprezzamento del tribunale.

Capitolo 4: Derghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

Art. 119 Oggetto

(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

Le disposizioni del presente capitolo stabiliscono i casi in cui i comportamenti che rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 142 capoverso 1 e 143 capoverso 1 LInFi sono ammessi.

Art. 120 Riacquisto di titoli di partecipazione propri

(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

¹ Fatto salvo l'articolo 118, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo di mercato nell'ambito di un'offerta pubblica di riacquisto (programma di riacquisto) che rientra nel campo d'applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:

- a. il programma di riacquisto dura al massimo tre anni;
- b. il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;
- c. il volume dei riacquisti non supera al giorno il 25 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;
- d. il prezzo di acquisto non supera:
 1. l'ultimo prezzo di chiusura realizzato indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, o
 2. il miglior prezzo corrente offerto indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, per quanto quest'ultimo sia inferiore al prezzo di cui al numero 1;
- e. durante le interruzioni della negoziazione e all'asta di apertura e di chiusura non vengono fissati corsi;
- f. le vendite di titoli di partecipazione propri durante il programma di riacquisto sono effettuate esclusivamente per adempiere i programmi di partecipazione dei collaboratori oppure soddisfano le seguenti condizioni:
 1. sono annunciate alla borsa il giorno di borsa successivo alla loro esecuzione,
 2. sono pubblicate dall'emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla loro esecuzione, e
 3. non superano al giorno il 5 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;

- g. il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un'inserzione di riacquisto prima dell'inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e
- h. i singoli riacquisti sono annunciati alla borsa quale parte del programma di riacquisto e pubblicati dall'emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo al riacquisto.

² Fatto salvo l'articolo 121, il riacquisto di titoli di partecipazione propri, al prezzo fisso o mediante emissione di opzioni put, nell'ambito di un programma di riacquisto che rientra nel campo d'applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 della legge è ammesso se:

- a. il programma di riacquisto dura almeno dieci giorni di borsa;
- b. il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;
- c. il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un'inserzione di riacquisto prima dell'inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e
- d. i singoli riacquisti sono pubblicati dall'emittente al più tardi il giorno di borsa successivo al termine del programma di riacquisto.

³ La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, in singoli casi, autorizzare riacquisti di un volume superiore a quello previsto dai capoversi 1 lettere b e c e 2 lettera b, se ciò è conciliabile con gli interessi degli investitori.

⁴ Si presume che gli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi non siano violati se il prezzo di acquisto pagato su una linea separata di negoziazione supera al massimo del 2 per cento:

- a. l'ultimo prezzo di chiusura realizzato sulla linea ordinaria di negoziazione; o
- b. il miglior prezzo corrente offerto sulla linea ordinaria di negoziazione, per quanto quest'ultimo sia inferiore al prezzo di cui alla lettera a.

Art. 121 Periodi di blackout

(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

¹ L'articolo 120 capoversi 1 e 2 non si applica al riacquisto di titoli di partecipazione propri, se il programma di riacquisto è annunciato o se il riacquisto di titoli di partecipazione propri è effettuato:

- a. mentre l'emittente rinvia la notifica di un fatto che potrebbe influenzare i corsi secondo le disposizioni della borsa;
- b. durante dieci giorni di borsa prima della notifica dei risultati finanziari; o
- c. più di nove mesi dopo il giorno di riferimento dell'ultima chiusura consolidata pubblicata.

² È fatto salvo il riacquisto al prezzo di mercato effettuato da:

- a. un commerciante di valori mobiliari incaricato prima dell'apertura del programma di riacquisto e che prende le sue decisioni, nel quadro dei parametri fissati dall'emittente, senza essere influenzato da quest'ultima;
- b. un'unità di negoziazione protetta da barriere informative, per quanto l'emittente sia un commerciante di valori mobiliari.

³ I parametri di cui al capoverso 2 lettera a devono essere stati fissati prima della pubblicazione dell'offerta di riacquisto e possono essere adeguati una volta al mese durante il programma di riacquisto. Se i parametri sono fissati o adeguati entro uno dei termini di cui al capoverso 1, il riacquisto può essere effettuato soltanto dopo un termine di attesa di 90 giorni.

Art. 122 Contenuto dell'inserzione di riacquisto

(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

L'inserzione di riacquisto ai sensi dell'articolo 117 capoversi 1 lettera g e 2 lettera c deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. informazioni sull'emittente, in particolare:
 - 1. la sua identità,
 - 2. il capitale emesso,
 - 3. la sua partecipazione al capitale proprio,
 - 4. le partecipazioni degli azionisti ai sensi dell'articolo 120 LInFi;
- b. il tipo, lo scopo e l'oggetto del programma di riacquisto;
- c. il calendario.

Art. 123 Stabilizzazione dei prezzi dopo il collocamento pubblico di valori mobiliari

(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

Le operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio in una borsa in Svizzera e che rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi sono ammesse se:

- a. sono effettuate entro 30 giorni dal collocamento pubblico dei valori mobiliari da stabilizzare;
- b. sono effettuate al massimo al prezzo di emissione oppure, in caso di commercio con diritti preferenziali o di conversione, al massimo al prezzo di mercato;
- c. il periodo massimo durante il quale le operazioni in valori mobiliari possono essere effettuate e il nome del commerciante di valori immobiliari competente per la loro esecuzione sono pubblicati prima dell'inizio del commercio dei valori mobiliari da stabilizzare;
- d. sono annunciate alla borsa al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all'esecuzione e pubblicate dall'emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla scadenza del termine di cui alla lettera a; e

- e. l'emittente informa il pubblico al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all'esercizio di un'opzione di sovrallocazione sul momento dell'esercizio nonché sul numero e il tipo dei valori mobiliari interessati.

Art. 124 Altre operazioni in valori mobiliari ammesse

(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

¹ Le seguenti operazioni in valori mobiliari sono ammesse anche se rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi:

- a. operazioni in valori mobiliari per attuare la propria decisione di effettuare un'operazione in valori mobiliari, in particolare l'acquisto da parte dell'offerente potenziale di valori mobiliari della società mirata in vista della pubblicazione di un'offerta pubblica di acquisto, a condizione che la decisione non sia stata presa sulla base di un'informazione privilegiata;
- b. operazioni in valori mobiliari se sono effettuate nell'ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento da:
 - 1. la Confederazione, i Cantoni o i Comuni,
 - 2. la Banca nazionale svizzera (BNS),
 - 3. la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), e
 - 4. le banche multilaterali di sviluppo secondo l'articolo 63 capoverso 2 lettera c OFoP¹⁵.

² È possibile stabilire che il capoverso 1 venga applicato anche a operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le operazioni avvengano nell'ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge:

- a. da banche centrali estere;
- b. dalla Banca centrale europea (BCE);
- c. da enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi partecipano;
- d. dal Fondo europeo di stabilità finanziaria; e
- e. dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria.

³ Il DFF pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 1 lettera b numero 2.

Art. 125 Comunicazione ammessa di informazioni privilegiate

(art. 142 cpv. 2 LInFi)

La comunicazione di un'informazione privilegiata a una persona non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 142 capoverso 1 lettera b LInFi se:

¹⁵ RS 952.03

- a. questa persona necessita dell'informazione privilegiata per adempiere i suoi obblighi legali o contrattuali; o
- b. la comunicazione è indispensabile in vista della conclusione di un contratto e il detentore dell'informazione:
 1. avverte il destinatario che non è consentito sfruttare l'informazione privilegiata, e
 2. documenta la trasmissione dell'informazione privilegiata e l'avvertimento ai sensi del numero 1.

Titolo 4: Disposizioni transitorie e finali

Art. 126 Infrastrutture del mercato finanziario

¹ Gli obblighi secondo gli articoli 26–29, 31 e 41–43 devono essere adempiuti al più tardi 12 mesi dopo la loro entrata in vigore.

² La deroga all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 37 capoverso 4 può essere fatta valere fino al 1° gennaio 2017 senza un accordo secondo l'articolo 32 capoverso 3 LInFi.

Art. 127 Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni

¹ L'obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni secondo l'articolo 104 LInFi si applica a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA:

- a. dopo sei mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data, se una persona tenuta a effettuare la comunicazione è una controparte finanziaria non piccola o una controparte centrale;
- b. dopo nove mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data, se una persona tenuta a effettuare la comunicazione è una piccola controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;
- c. dopo 12 mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi.

² Per la comunicazione di operazioni in derivati, negoziate per il tramite di sedi di negoziazione o del gestore di un sistema organizzato di negoziazione, ciascun termine di cui al capoverso 1 si prolunga di sei mesi.

³ In casi particolari la FINMA può prolungare i termini del presente articolo.

Art. 128 Obblighi di riduzione del rischio

¹ Gli obblighi relativi alla conferma tempestiva, alla riconciliazione reciproca del portafoglio, alla risoluzione di controversie e alla compressione del portafoglio secondo l'articolo 108 lettere a–d LInFi si applicano a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza:

- a. dopo sei mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data tra controparti non piccole;
- b. dopo nove mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data con una piccola controparte finanziaria;
- c. dopo 12 mesi: per tutte le altre operazioni in derivati in corso a quella data.

² L'obbligo di valutare le operazioni in derivati in corso secondo l'articolo 109 LInFi si applica, a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza, dopo sei mesi alle operazioni in derivati in corso a tale data.

³ L'obbligo di scambiarsi garanzie secondo l'articolo 110 LInFi non si applica alle operazioni in derivati in corso al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza.

⁴ Per le operazioni in derivati concluse dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza, l'obbligo di scambiare margini di variazione si applica:

- a. alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o di gruppo nei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 supera di volta in volta i 3000 miliardi di franchi: dal 1° settembre 2016;
- b. a tutte le altre controparti: a partire dal 1° settembre 2017 per tutte le operazioni in derivati concluse dopo il 1° marzo 2017.

⁵ L'obbligo di scambiare un margine iniziale si applica alle operazioni in derivati concluse dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza per le controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o di gruppo:

- a. per i mesi di marzo, aprile e maggio 2016 supera di volta in volta i 3000 miliardi di franchi: dal 1° settembre 2016 fino al 31 agosto 2017;
- b. per i mesi di marzo, aprile e maggio 2017 supera di volta in volta i 2250 miliardi di franchi: dal 1° settembre 2017 fino al 31 agosto 2018;
- c. per i mesi di marzo, aprile e maggio 2018 supera di volta in volta i 1500 miliardi di franchi: dal 1° settembre 2018 fino al 31 agosto 2019;
- d. per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019 supera di volta in volta i 750 miliardi di franchi: dal 1° settembre 2019 fino al 31 agosto 2020.

Art. 129 Istituti di previdenza e fondazioni d'investimento

Per gli istituti di previdenza e le fondazioni d'investimento secondo l'articolo 48 e segg. della legge federale del 25 giugno 1982¹⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, fino al 16 agosto 2017 l'obbligo di compensazione secondo l'articolo 97 LInFi non si applica alle operazioni in derivati effettuate ai fini della riduzione dei rischi secondo l'articolo 83.

¹⁶ RS 831.40

Art. 130 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 1.

Art. 131 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

² Gli articoli 27 e 42 capoverso 1 lettera b entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

PROGETTO

Allegato 1
(art. 130)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 3 luglio 2001¹⁷ sul personale federale

Art. 94c cpv. 4

⁴ Sono fatti salvi la legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario e il diritto penale.

2. Ordinanza del 22 agosto 2007¹⁸ sui revisori

Art. 11a cpv. 1 lett. a

¹ L'autorità di sorveglianza rilascia l'abilitazione a imprese di revisione sotto sorveglianza statale nonché ad auditor responsabili per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di vigilanza seguenti:

- a. banche secondo la legge dell'8 novembre 1934¹⁹ sulle banche, infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto secondo la legge del 19 giugno 2015²⁰ sui mercati finanziari, borse e commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 1995²¹ sulle borse, e centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie secondo la legge del 25 giugno 1930²² sulle obbligazioni fondiarie;

Art. 11d cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di banche, infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto, commercianti di valori mobiliari e centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie (art. 11a lett. a) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

¹⁷ RS 172.220.111.34

¹⁸ RS 221.302.3

¹⁹ RS 952.0

²⁰ RS 958.1

²¹ RS 954.1

²² RS 211.423

3. Ordinanza del 23 settembre 1996²³ sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 58–60

Abrogati

4. Ordinanza del 30 novembre 2001²⁴ sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia

Art. 6 cpv. 2 lett. f e h

² La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare spontaneamente i dati personali alle seguenti autorità, a sostegno dell'adempimento dei loro compiti legali:

- f. Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, a sostegno della sua attività di vigilanza svolta nell'ambito delle leggi sui mercati finanziari giusta l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 2007²⁵ sulla vigilanza dei mercati finanziari, sempreché si tratti di informazioni attendibili, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento;
- h. *abrogata*

5. Ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008²⁶

Art. 19 cpv. 2 lett. e e f

² La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all'adempimento dei compiti legali dell'autorità richiedente:

- e. Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, a sostegno dell'attività di vigilanza svolta nell'ambito delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 2007²⁷ sulla vigilanza dei mercati finanziari, sempreché si tratti di informazioni attendibili, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento;
- f. *abrogata*

²³ RS 281.35

²⁴ RS 360.1

²⁵ RS 956.1

²⁶ RS 360.2

²⁷ RS 956.1

6. Decreto del Consiglio federale del 12 aprile 1957²⁸ concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali

Art. 2 cpv. 4

⁴ Nel caso di fondazioni nonché di titolari di un'autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007²⁹ sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari), non è necessario che la deliberazione sia approvata dall'autorità di vigilanza.

Art. 13 cpv. 3

³ L'organo amministrativo supremo (consiglio d'amministrazione, consiglio di banca, gerenti, consiglio di fondazione od organi siffatti) può, prima o dopo il trasferimento della sede, designare organi e rappresentanti speciali e conferire ai medesimi i poteri e i mandati che giudica necessari, ancorché non ne abbia avuto facoltà dall'assemblea generale o dalle autorità di vigilanza sulle fondazioni e sui titolari di un'autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.

Art. 16 cpv. 3

³ La gestione e la rappresentanza di titolari di un'autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari possono essere delegate soltanto con l'approvazione delle autorità di vigilanza, eccetto che una tale approvazione sia impossibile a causa di un'effettiva o imminente occupazione di tutto il territorio svizzero o di una parte di esso da parte di forze nemiche.

Art. 19 cpv. 3

³ La cessione fiduciaria e la costituzione di un trust o d'un altro organismo analogo devono essere sottoposte per approvazione all'autorità di vigilanza giusta l'articolo 84 del Codice civile svizzero³⁰ ove trattisi del patrimonio di fondazioni oppure, ove trattisi del patrimonio dei titolari di un'autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari, all'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, eccetto che una tale approvazione sia impossibile a causa di un'effettiva o imminente occupazione di tutto il territorio svizzero o di una parte di esso da parte di forze nemiche.

²⁸ RS 531.54

²⁹ RS 956.1

³⁰ RS 210

7. Ordinanza del 3 dicembre 1973³¹ concernente le tasse di bollo

Art. 23 cpv. 1

¹ Le banche nel senso della legge federale dell'8 novembre 1934³² sulle banche e le casse di risparmio, la Banca nazionale svizzera, le controparti centrali ai sensi della legge del 19 giugno 2015³³ sull'infrastruttura finanziaria e le centrali di emissione di obbligazioni fondiarie sono considerate, senza speciale prova, negoziatori di titoli registrati.

Art. 25a cpv. 1

¹ Le banche e le società finanziarie di carattere bancario nel senso della legge federale dell'8 novembre 1934³⁴ sulle banche e le casse di risparmio, la Banca nazionale svizzera e le controparti centrali ai sensi della legge del 19 giugno 2015³⁵ sull'infrastruttura finanziaria sono negoziatori professionali ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 della legge.

8. Ordinanza del 30 novembre 2012³⁶ sul CO₂

Art. 59a cpv. 1 lett. b

¹ L'UFAM rifiuta l'apertura di un conto o l'iscrizione di titolari di una procura sul conto di persone incaricate di presentare offerte d'asta, di persone incaricate di convalidare le transazioni, nonché di persone incaricate di convalidare le offerte d'asta, se:

- b. l'impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva negli ultimi dieci anni è stato condannato per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario.

9. Ordinanza del 19 dicembre 1966³⁷ sull'imposta preventiva

Art. 33 cpv. 2

² La negoziazione delle quote in sedi di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione sarà sospesa a partire dal momento in cui il fondo viene sciolto.

³¹ RS 641.101

³² RS 952.0

³³ RS 958.1

³⁴ RS 952.0

³⁵ RS 958.1

³⁶ RS 641.711

³⁷ RS 642.211

10. Ordinanza 2 del 10 maggio 2000³⁸ concernente la legge sul lavoro

Art. 34 Banche, commercio di valori mobiliari, infrastrutture del mercato finanziario loro società fondate in comune

Ai lavoratori occupati nelle banche, nel commercio di valori mobiliari, nelle infrastrutture del mercato finanziario e nelle loro società fondate in comune si applica l'articolo 4 per tutta la notte e per i giorni festivi legali che cadono in un giorno lavorativo, sempreché il lavoro notturno e festivo siano necessari per garantire senza interruzione il funzionamento dei sistemi del traffico dei pagamenti, del commercio di valori mobiliari e degli svolgimenti delle transazioni internazionali.

13. Ordinanza del 30 aprile 2014³⁹ sulle banche

Art. 3^{bis} Società del gruppo importanti
(Art. 2^{bis} LBCR)

Le funzioni di una società del gruppo sono considerate importanti per le attività soggette ad autorizzazione se sono indispensabili per la prosecuzione di processi operativi importanti, in particolare nei settori della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, della gestione dei dati di base e della contabilità, del personale, delle tecnologie dell'informazione, della negoziazione e dell'elaborazione delle transazioni nonché del diritto e della «compliance».

Art. 12, rimando tra parentesi, e cpv. 2^{bis}
(art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)

^{2bis} La banca garantisce, sia a livello di singolo istituto sia a livello di gruppo, il rispetto di un eventuale differimento della disdetta di contratti disposto dalla FINMA in virtù dell'articolo 30a LBCR.

Art. 66 lett. b n. 1 e 2

Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione della banca possono comprendere in particolare:

- b. decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:
 - 1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche dello stesso livello,
 - 2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti tra unità giuridiche dello stesso livello all'interno del gruppo finanziario,

³⁸ RS 822.112

³⁹ RS 952.02

Art. 69 cpv. 5

⁵ Per l'attuazione delle misure ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2^{bis} alle banche possono essere accordati termini adeguati.

14. Ordinanza del 2 dicembre 1996 sulle borse⁴⁰

Art. 1 lett. a–i

La presente ordinanza contiene:

- a. definizioni (art. 2–3);
- b–e *abrogate*
- f. condizioni di autorizzazione per i commercianti svizzeri di valori mobiliari, comprese le disposizioni sulle direzioni, i fondi propri, la ripartizione dei rischi, il rendiconto, l'obbligo di tenere un giornale e di comunicazione (art. 17–31);
- g. disposizioni sui commercianti esteri di valori mobiliari (art. 38–52);
- h. *abrogata*
- i. disposizioni sulla dominazione dei commercianti da parte estera (art. 56);

Art. 4–16

Abrogati

Titolo prima dell'art. 30

Sezione 4: Obbligo di tenere un giornale e di comunicazione

Art. 30 Obbligo di tenere un giornale

(Art. 15 cpv. 1 LBVM)

¹ Il commerciante registra le informazioni necessarie relative a tutti gli ordini e a tutte le transazioni con valori mobiliari svolti per conto proprio o in nome di clienti.

² La FINMA stabilisce quali siano le informazioni necessarie e in quale forma siano da registrare.

Art. 31 Obbligo di comunicazione

(Art. 15 cpv. 2–4 LBVM)

¹ Il commerciante deve comunicare in particolare:

- a. la descrizione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati;
- b. il volume, la data e l'ora della conclusione della transazione;

⁴⁰ RS 954.11

- c. il corso; e
- d. le informazioni per l'identificazione del cliente.

² L'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 si estende anche agli strumenti finanziari acquistati o alienati che hanno come valore sottostante uno o più valori mobiliari ammessi al commercio.

³ La comunicazione può essere delegata.

⁴ Se esiste un accordo con una sede di negoziazione estera o con un sistema organizzato di negoziazione estero secondo l'articolo 32 capoverso 3 LInFi, non devono essere comunicate le transazioni concluse:

- a. in valori mobiliari o in strumenti finanziari secondo i capoversi 1 e 2, se
 1. le transazioni sono effettuate dalla succursale di un commerciante di valori mobiliari svizzero o da un partecipante estero ammesso a una sede di negoziazione,
 2. la succursale o il partecipante estero siano autorizzati al commercio dalla competente autorità di vigilanza estera e siano soggetti all'obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine;
- b. in valori mobiliari esteri ammessi al commercio in una sede di negoziazione svizzera o in strumenti finanziari il cui valore sottostante è un valore mobiliare ammesso al commercio in una sede di negoziazione svizzera, sempre che le transazioni siano concluse in una sede di negoziazione estera riconosciuta dalla Svizzera o in un sistema organizzato di negoziazione.

Art. 39 cpv. 1 lett. b e art. 53–55g

Abrogati

Art. 56 cpv. 1, 3 e 4

¹ I commercianti organizzati secondo il diritto svizzero sono ritenuti dominati dall'estero se persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti vi partecipano direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o vi esercitano altrimenti un influsso determinante.

³ I commercianti che passano sotto dominazione straniera devono chiedere l'autorizzazione della FINMA. Lo stesso dicasi dei commercianti dominati dall'estero in caso di cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti.

⁴ I membri dell'amministrazione e della direzione del commerciante comunicano alla FINMA tutti i fatti che lasciano presupporre una dominazione estera del commerciante o un cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti.

Art. 58a Disposizione transitoria della modifica del...

Fino al 1° gennaio 2017 la deroga all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 31 capoverso 4 può essere fatta valere senza accordo ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 LInFi.

15. Ordinanza del 15 ottobre 2008⁴¹ sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a^{ter}, a^{quater} e a^{quinqies}

¹ Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:

a^{ter}. abrogata

a^{quater}. ambito delle infrastrutture del mercato finanziario per la negoziazione (sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione) (art. 15 cpv. 2 lett. a^{bis} LFINMA);

a^{quinqies}. ambito delle infrastrutture del mercato finanziario per la post-negoziazione (controparti centrali, depositari centrali, repertori di dati sulle negoziazioni e sistemi di pagamento) (art. 15 cpv. 2 lett. a^{bis} LFINMA);

Art. 8 cpv. 6

⁶ Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto.

Art. 13 cpv. 3

³ Alla fine dell'assoggettamento, il diritto al rimborso giusta il capoverso 2 sorge solo a partire da un importo di 1000 franchi.

Titolo prima dell'art. 16

Sezione 2: Grandi banche, altre banche e commercianti di valori mobiliari

Art. 16 cpv. 1 lett. c e cpv. 2

¹ La tassa di base ammonta annualmente a:

c. *abrogata*

² Le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie sono assoggettate soltanto alla tassa di base.

⁴¹ RS 956.122

Art. 17 cpv. 1

¹ L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e dalla tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari, tanto nell'ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario quanto in quello delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari.

Art. 18 cpv. 2

² Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, che devono essere annunciate alle borse conformemente all'ordinanza della FINMA del ...⁴² sull'infrastruttura finanziaria.

Art. 19

Le banche estere e i commercianti di valori mobiliari esteri sono assoggettati alla tassa di base e alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.

*Titolo prima dell'art. 19a***Sezione 2a: Infrastrutture del mercato finanziario***Art. 19°* Tassa di base

¹ La tassa di base per le infrastrutture del mercato finanziario ammonta annualmente a:

- a. per le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione:
 1. 300 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio di almeno 50 milioni di franchi,
 2. 100 000 per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
 3. 15 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi;
- b. per le controparti centrali:
 1. 250 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio di almeno 50 milioni di franchi,
 2. 100 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio inferiore a 50 milioni di franchi;
- c. 250 000 franchi per i depositari centrali;
- d. 60 000 franchi per i repertori di dati sulle negoziazioni;

⁴² RS ...

- e. per i sistemi di pagamento autorizzati dalla FINMA giusta l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 2015⁴³ sull'infrastruttura finanziaria:
 - 1. 100 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo di almeno 20 milioni di franchi,
 - 2. 60 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo inferiore a 20 milioni di franchi.

Art. 19b Tasse complementari

L'importo che deve essere finanziato con le tasse complementari è coperto come segue:

- a. nell'ambito delle infrastrutture del mercato finanziario per la negoziazione: in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari;
- b. nell'ambito delle infrastrutture del mercato finanziario per la post-negoziazione: in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.

Art. 19c Calcolo delle tasse complementari

¹ Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell'assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

² Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, che devono essere annunciate alle borse conformemente all'ordinanza della FINMA del ...⁴⁴ sull'infrastruttura finanziaria.

Art. 19d Ricavo lordo

Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959b del Codice delle obbligazioni⁴⁵.

Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959b del Codice delle obbligazioni⁴⁶, dedotti i ricavi:

⁴³ RS 958.1

⁴⁴ RS ...

⁴⁵ RS 220

⁴⁶ RS 220

Art. 33 cpv. 3

3 La tassa complementare di un intermediario finanziario direttamente sottoposto ammonta a 50 000 franchi al massimo.

Art. 34 cpv. 1 e 2

¹ Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959b del Codice delle obbligazioni⁴⁷. Determinante è il ricavo lordo senza deduzione di riduzioni sui ricavi.

² Gli intermediari finanziari direttamente sottoposti che esercitano un'attività commerciale possono dedurre le spese seguenti per il settore commerciale:

- a. se il conto economico è compilato secondo il metodo del costo complessivo, la variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione nonché i costi per il materiale;
- b. se il conto economico è compilato secondo il metodo del costo del venduto, i costi di acquisto o di produzione dei prodotti venduti.

Art. 39a

Abrogato

Art. 39b Disposizione transitoria della modifica del...

¹ Gli articoli 19a-19d si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 alla riscossione delle tasse di base e delle tasse complementari dovute dalle infrastrutture del mercato finanziario per la negoziazione e la post-negoziazione ai sensi dell'articolo 159 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 2015⁴⁸ sull'infrastruttura finanziaria.

² Le infrastrutture del mercato finanziario per la negoziazione e la post-negoziazione ai sensi dell'articolo 159 capoverso 2 della legge sull'infrastruttura finanziaria sono assoggettate alla tassa a partire dal momento del loro riconoscimento o della loro autorizzazione.

Allegato n. 1, 1.1, 1.2 e 1.6–1.10

in franchi

1 Ambito delle banche

- 1.1 Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto banca o commerciante di valori mobiliari (art. 2 e 3 della legge federale dell'8 novembre 1934⁴⁹ sulle banche, LBCR; art. 10 della legge del 24 marzo 1995⁵⁰ sulle borse, LBVM) 10 000-100 000

⁴⁷ RS 220

⁴⁸ RS 958.1

⁴⁹ RS 952.0

1.2	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione complementare per banche o commercianti di valori mobiliari e decisione concernente una partecipazione qualificata (art. 3 cpv. 5 e 3 ^{ter} LBCR; art. 10 cpv. 6 LBVM)	3 000-30 000
1.6	Decisione concernente la modifica di statuti, contratti di società o regolamenti di una banca o di un commerciante di valori mobiliari (art. 3 cpv. 3 LBCR; art. 10 cpv. 6 LBVM)	500-10 000
1.7	Decisione in relazione a richieste di decisione preliminare, di deroghe o di agevolazioni in merito alla pubblicità delle partecipazioni secondo gli articoli 120 segg. della legge del 19 giugno 2015 ⁵¹ sull'infrastruttura finanziaria	3 000-30 000
1.8	Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA) per rappresentanze di banche estere e commercianti di valori mobiliari esteri	500-1 000
1.9	Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA) per banche, commercianti di valori mobiliari nonché succursali di banche estere e di commercianti di valori mobiliari esteri	3 000-30 000
1.10	Comunicazione della prevista istituzione di una presenza o dell'avvio di un'attività all'estero (art. 3 cpv. 7 LBCR e art. 20 OBCR; art. 18 cpv. 5 LBVM)	3 000-30 000

*Allegato n. 6**Abrogato**Allegato n. 8.1 e 8.2*

8.1	Decisione concernente una richiesta ai sensi degli articoli 42 o 43 LFINMA	3 000-15 000
8.2	Tassa per il riconoscimento di decreti d'insolvenza esteri	3 000-10 000

Allegato n. 9.1

9.1	I costi per le fotocopie ammontano a 50 centesimi per pagina
-----	--

⁵⁰ RS 954.1

⁵¹ RS 958.1

16. Ordinanza del 9 novembre 2005⁵² sulla sorveglianza

Titolo prima dell'art. 203a

Sezione 4: Fallimento

Art. 203b

Le funzioni di una società del gruppo sono considerate importanti per le attività soggette ad autorizzazione se sono indispensabili per la prosecuzione di processi operativi importanti, in particolare nei settori seguenti: sottoscrizione di rischi, gestione del portafoglio, liquidazione dei danni, contabilità, gestione del personale, tecnologie dell'informazione e investimenti patrimoniali.

Art. 206a Fallimento

Le funzioni di una società di conglomerato sono considerate importanti per le attività soggette ad autorizzazione se sono indispensabili per la prosecuzione di processi operativi importanti, in particolare nei settori seguenti: sottoscrizione di rischi, gestione del portafoglio, liquidazione dei danni, contabilità, gestione del personale, tecnologie dell'informazione e investimenti patrimoniali.

⁵² RS 961.011

Allegato 2
(art. 89)

Indicazioni da comunicare ai repertori di dati sulle negoziazioni

Legenda relativa alla colonna «Convalida per T / P / B»:

T: Comunicazione di una transazione singola⁵³ O: Obbligatoria
 P: Comunicazione di una posizione⁵⁴ R: Con riserva
 V: Comunicazione di una valutazione F: Facoltativa
 N: Non applicabile

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
Parti contraenti			T	P	V		
1	Identificativo della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	Codice unico identificativo della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	O	O	O	<i>Legal Entity Identifier</i> (LEI) valido, composto di 20 caratteri	
2	Identificativo della controparte non soggetta all'obbligo di comunicazione	Codice unico identificativo della controparte non soggetta all'obbligo di comunicazione	O	O	F	<i>Legal Entity Identifier</i> (LEI) composto di 20 caratteri, anche già scaduto Se non fosse disponibile un codice LEI: <i>Business Identifier Code</i> (BIC) conforme alla norma ISO 9362:2014, composto di 11 caratteri	

⁵³ Il campo «Livello della comunicazione» riporta il valore «T»

⁵⁴ Il campo «Livello della comunicazione» riporta il valore «P»

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
						Se non fossero disponibili né un codice LEI né un codice BIC: codice interno composto di 50 caratteri al massimo	
3	Nome della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	Ditta o nome della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	O	O	N	Testo composto da 100 caratteri al massimo	
4	Sede della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	Dati relativi alla sede sociale, inclusi recapito completo, località e Paese della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	O	O	N	Testo composto di 500 caratteri al massimo	
5	Settore di attività della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	Tipologia delle attività aziendali della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	O	O	N	Per controparti finanziarie: – A = banche secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale dell'8 novembre 1934⁵⁵ sulle banche (LBCR) – B = commercianti di valori mobiliari secondo l'articolo 2 lettera d della legge federale del 24 marzo 1995⁵⁶ sulle borse (LBVM) – C = imprese di assicurazione e di riassicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 2004⁵⁷ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) – D = società madri di un gruppo	

⁵⁵ RS 952.0

⁵⁶ RS 954.1

⁵⁷ RS 961.01

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V	Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
			finanziario o assicurativo o di un conglomerato finanziario o assicurativo – E = direzioni dei fondi e gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettere a e f della legge federale del 23 giugno 2006⁵⁸ sugli investimenti collettivi (LICol) – F = investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol – G = istituti di previdenza e fondazioni d'investimento secondo gli articoli 48 e segg. della legge federale del 25 giugno 1982⁵⁹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Per controparti non finanziarie: – H = petrolio e gas naturale – I = sostanze di base (chimica, materie prime) – J = aziende industriali (edilizia, elettronica, tecnica di produzione, trasporti ecc.) – K = beni di consumo (generi alimentari, elettrodomestici ecc.) – L = sanità – M = servizio alla clientela (viaggi, media ecc.)	

⁵⁸ RS 951.31

⁵⁹ RS 831.40

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
						– N = telecomunicazioni – O = approvvigionamento (elettricità, acqua ecc.) – P = tecnologia (software e hardware) Per controparti centrali: – Q = controparte centrale	
6	Statuto della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	Indicare se la controparte soggetta all'obbligo di comunicazione è una controparte finanziaria o non finanziaria e se la controparte è considerata piccola secondo gli art. 98 e 99 LInFi	O	O	N	FP = controparte finanziaria, che secondo l'articolo 99 LInFi non è considerata quale piccola controparte finanziaria FM = piccola controparte finanziaria secondo l'articolo 99 LInFi NP = controparte non finanziaria secondo l'articolo 93 capoverso 3 LInFi, che non è considerata quale piccola controparte non finanziaria secondo l'articolo 98 LInFi NM = controparte non finanziaria secondo l'articolo 93 capoverso 3 LInFi Q = controparte centrale	
7	Identificativo del soggetto che effettua la comunicazione	Codice unico identificativo dell'impresa che effettua la comunicazione	O	O	O	<i>Legal Entity Identifier</i> (LEI) valido, composto di 20 caratteri	
8	Identificativo del partecipante diretto della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	Codice unico identificativo del partecipante diretto della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	R	R	N	<i>Legal Entity Identifier</i> (LEI) composto di 20 caratteri, anche già scaduto. Se non fosse disponibile un codice LEI: <i>Business Identifier Code</i> (BIC) conforme alla norma ISO 9362:2014 composto di 11 caratteri	Deve essere indicato obbligatoriamente se la controparte soggetta all'obbligo di comunicazione non è un partecipante diretto e se si tratta di una transazione compensata centralmente
9	Valore soglia per la	Indicare se la controparte	O	O	N	Y = al momento della comunicazione la	

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
	compensazione	soggetta all'obbligo di comunicazione nel momento della comunicazione giusta gli articoli 98 o 99 LInFi supera il valore soglia che comporta l'obbligo di compensazione				controparte soggetta all'obbligo di comunicazione ha superato il valore soglia secondo l'articolo 100 LInFi N = la controparte soggetta all'obbligo di comunicazione non ha superato il valore soglia secondo l'articolo 100 LInFi	
	Sezione 2a — Tipo di contratto						
10	Tassonomia del prodotto	Tassonomia del codice unico identificativo del prodotto oggetto del contratto	O	O	N	U = identificativo unico del prodotto (<i>Unique Product Identifier</i> , UPI) secondo gli standard internazionali riconosciuti Se non fosse disponibile un codice UPI: I = <i>International Securities Identification Number</i> (ISIN) conforme alla norma ISO 6166:2013 Se non fossero disponibili né un codice UPI né un codice ISIN: A = <i>Alternative Instrument Identifier</i> (AII) secondo le direttive ESMA Se non fossero disponibili né un codice UPI né un codice ISIN né un codice AII: E = <i>Exchange Product Code</i> (EPC) assegnato dalla sede di negoziazione rilevante Se non fosse disponibile nessuno di tali codici: N = non disponibile	L'ordine di successione dei valori ammessi corrisponde al valore previsto in base alla sua disponibilità
11	Identificativo del prodotto	Indicazione del codice unico identificativo del prodotto	O	O	N	Codici validi secondo la tassonomia impiegata	

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
		oggetto del contratto					
12	Classe d'investimento	Indicazione del tipo di sottostante	R	R	N	CO = materie prime / energia CR = crediti CU = valute EQ = diritti di partecipazione IR = tassi di interesse OT = altri derivati	Deve essere indicato obbligatoriamente se non è stato indicato un codice UPI
13	Tipo di contratto	Indicazione del tipo di contratto	R	R	N	CD = contratti per differenza (CFD) FR = operazione a termine su tassi d'interesse FU = «future» FW = «forward» OP = opzione SW = «swap» SB = spreadbet ES = prodotto esotico	Deve essere indicato obbligatoriamente se non è stato indicato un codice UPI
14	Tassonomia del sottostante	Tassonomia del sottostante del contratto	O	O	N	ISIN conforme alla norma ISO 6166:2013 Se non fosse disponibile il codice ISIN: Codice del Paese conforme alla norma ISO 3166:2013 se l'emittente del sottostante è uno Stato; in tutti gli altri casi Se non fosse disponibile né un codice ISIN né un Codice del Paese: UPI secondo standard internazionali riconosciuti Se non fossero disponibili né un codice	L'ordine di successione dei valori ammessi corrisponde al valore previsto in base alla sua disponibilità

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
						ISIN, né un Codice del Paese, né un codice UPI: Identificativo del paniere dei sottostanti oppure, se non disponibile, valore «NA», oppure, nel caso di indici senza ISIN: denominazione completa dell'indice In tutti gli altri casi: il valore «NA»	
15	Identificativo del sottostante	Indicazione del codice unico identificativo del sottostante del contratto				Codici identificativi validi secondo la tassonomia impiegata	

Sezione 2b — Dettagli sulla transazione

16	Identificativo della transazione	Codice unico identificativo della transazione, fornito dalla controparte che effettua la comunicazione e comunicato alla sua controparte	O	O	O	Testo composto di 52 caratteri al massimo	
17	Controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	Indicare se la controparte soggetta all'obbligo di comunicazione interviene come acquirente o venditrice	O	O	N	B = acquirente S = venditrice	Da determinare conformemente agli standard internazionali riconosciuti
18	Riduzione del numero di contratti in essere («compressione»)	Indicare se il contratto deriva da una simile riduzione	O	F	N	Y = viene comunicata la quantità che rimane quale transazione o posizione in seguito a una compressione N = la transazione o posizione comunicata non deriva da una compressione	Nel caso di posizioni che rimangono a seguito di una compensazione (<i>netting</i>) di operazioni, questo campo rimane vuoto
19	Prezzo/tasso	Prezzo di ogni derivato, escluse	O	F	N	Valore decimale	

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
		ev.commissioni e interessi maturati					
20	Notazione del prezzo	Modo in cui è espresso il prezzo	O	F	N	U = il prezzo è indicato quale valore assoluto P = il prezzo è indicato quale valore percentuale	
21	Valuta del prezzo	La valuta in cui è espresso il prezzo, se applicabile	R	F	N	Nel caso di prezzi indicati quali valori assoluti, occorre indicare la valuta del prezzo conformemente alla norma ISO 4217:2008	
22	Valore nominale 1	Attuale valore di riferimento del contratto	O	R	N	Valore decimale	
23	Valore nominale 2	Nel caso di operazioni di scambio e di operazioni a termine su valute, l'attuale secondo valore di riferimento del contratto	F	F	N	Valore decimale	
24	Valuta nominale 1	Valuta del valore nominale	O	O	N	Valuta secondo la norma ISO 4217:2008	Il valore in questo campo equivale alla valuta del «valore nominale 1». Per i contratti derivati su tassi di interesse esso corrisponde alla valuta nominale della gamba 1.
25	Valuta nominale 2	Valuta del valore nominale. Per i contratti derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nominale della gamba 2	R	R	N	Valuta secondo la norma ISO 4217:2008	Da indicare obbligatoriamente se è stato comunicato il valore nominale 2. Per i derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nominale della gamba 2. Per i contratti su valute corrisponde alla

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
							seconda valuta
26	Valuta di consegna	Valuta da consegnare, se applicabile	R	R	N	Valuta secondo la norma ISO 4217:2008	Da indicare obbligatoriamente se il pagamento avviene in contanti
27	Moltiplicatore del prezzo	Numero di unità dello strumento finanziario contenute in un lotto di negoziazione, ad esempio il numero di derivati contenuti in un contratto negoziato in borsa	O	O	N	Valore decimale	
28	Quantitativo	Numero dei contratti oggetto della comunicazione	O	O	N	Valore decimale	Il valore «0» è ammesso soltanto nel caso in cui il campo «tipo di comunicazione» presenta il valore «C»
29	Tipo di consegna	Indicare se il contratto è regolato fisicamente o in contanti	O	O	N	C = in contanti P = fisica O = a scelta della controparte	
30	Data di conclusione	Data in cui il contratto è stato concluso	O	O	N	Formato della data e dell'ora conforme alla norma ISO 8601:2004	È possibile indicare sia il formato tempo coordinato universale (UTC) sia l'ora locale svizzera. Se l'indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio di dati sulle negoziazioni.
31	Data di efficacia	Data a partire dalla quale le obbligazioni contrattuali entrano in vigore	O	F	N	Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004	
32	Data di scadenza	Data originaria di scadenza del contratto oggetto della comuni-	O	O	N	Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004	

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
		cazione. La cessazione anticipata non può essere comunicata in questo campo					
33	Data di cessazione	Data di cessazione del contratto oggetto della comunicazione	R	R	N	Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004	Questo campo va utilizzato in caso di cessazione anticipata (comunicato mediante «tipo di comunicazione» = «C») oppure in caso di compressione (comunicato mediante «tipo di comunicazione» = «Z»). In tutti gli altri casi deve essere lasciato vuoto
34	Scadenza per il computo	Ultima data per il computo dei sottostanti	F	F	N	Formato della data conforme alla norma 8601:2004	
35	Valore del contratto a prezzi correnti di mercato	Valutazione del contratto a prezzi correnti di mercato o in base a un modello	F	F	O	Valore decimale	Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione
36	Valuta del valore del contratto a prezzi correnti di mercato	Valuta utilizzata per la valutazione a prezzi correnti di mercato o in base a un modello	F	F	O	Valuta conforme alla norma ISO 4217:2008	Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione
37	Data della valutazione	Data dell'ultima valutazione a prezzi correnti di mercato o in base a un modello	F	F	O	Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004	Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione
38	Ora della valutazione	Ora dell'ultima valutazione a prezzi correnti di mercato o in base a un modello	F	F	O	Formato dell'ora conforme alla norma ISO 8601:2004	Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione. L'indicazione può essere fornita in formato tempo coordinato universale (UTC) o in ora locale svizzera. Se l'indicazione non è fornita in formato

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
							UTC, occorre segnalarlo al repertorio di dati sulle negoziazioni.
39	Tipo di valutazione	Indicare se la valutazione è stata effettuata a prezzi correnti di mercato o in base a un modello	F	F	O	M = prezzo di mercato O = prezzo standard	Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione
40	Livello di collateralizzazione	Indicare se è stata operata una collateralizzazione	O	O	F	UN = nessuna collateralizzazione PC = collateralizzazione parziale PL = collateralizzazione unilaterale FC = collateralizzazione completa	Il valore «UN» va impiegato se non sussiste un <i>Credit Support Agreement</i> (CSA) o se il contratto delle controparti non prevede il deposito di un margine iniziale («initial margin») né un margine di variazione («variation margin») Il valore «PC» va impiegato se il contratto prevede che entrambe le controparti debbano predisporre regolarmente margini di variazione. Il valore «PL» va impiegato se una sola delle controparti è tenuta per contratto al deposito di un margine iniziale e/o di un margine di variazione. Il valore «FC» va impiegato se il contratto prevede che entrambe le parti debbano predisporre un margine iniziale e regolarmente margini di variazione. Per derivati compensati da una controparte centrale va impiegato il valore «PL».
41	Tipo di collateralizzazione	Se è stata operata una collateralizzazione, occorre indicare se essa avviene sulla base di un	O	O	F	CSA = allegato di un contratto quadro in cui è stipulata la collateralizzazione (<i>Credit Support Annex</i>)	Il valore «CSA» corrisponde a un pegno irregolare secondo il diritto svizzero. Il valore «pledge» corrisponde a un pegno

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
		allegato di un contratto quadro o sulla base di un contratto di pegno				«pledge» = contratto di pegno	regolare secondo il diritto svizzero .
42	Tipo di contratto quadro	Indicazione del contratto quadro eventualmente utilizzato per il contratto oggetto della comunicazione	F	F	N	Testo composto di 50 caratteri al massimo	Valori esemplari: «ISDA-Master Agreement», «Master Power Purchase and Sale Agreement», «International ForEx Master Agreement», «European Master Agreement» o ogni altro contratto quadro locale o interno
43	Versione del contratto quadro	Indicazione dell'anno della versione del contratto quadro utilizzata per l'operazione comunicata, se applicabile	F	F	N	Testo composto di 20 caratteri al massimo	Valori esemplari: «1992», «2002»
Sezione 2c — Compensazione (clearing)							
44	Obbligo di compensazione	Indicare se per il contratto oggetto della comunicazione e per entrambe le controparti sussiste l'obbligo di compensazione secondo gli art. 97 segg. LInFi	O	N	N	Y = il contratto comunicato ed entrambe le controparti in Svizzera sottostanno a un obbligo di compensazione N = il valore «Y» non è pertinente	
45	Data della compensazione	Data della compensazione nel caso in cui il contratto sia stato compensato tramite una controparte centrale	R	F	N	Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004	Da indicare obbligatoriamente se si tratta di una transazione compensata da una controparte centrale
46	Identificativo della controparte centrale	Indicazione del codice unico identificativo della controparte centrale che ha compensato il contratto	R	F	N	Legal Entity Identifier (LEI) valido, composto di 20 caratteri Se non fosse disponibile un codice LEI: BIC conforme alla norma ISO 9362:2014	Da indicare obbligatoriamente se si tratta di una transazione compensata da una controparte centrale

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
						composto di 11 caratteri	
47	Operazioni infragruppo	Indicare se il contratto è stato concluso come operazione infragruppo ai sensi dell'art. 103 LInFi	O	O	N	Y = la transazione è considerata un'operazione infragruppo ai sensi dell'art. 103 LInFi N = il valore «Y» non è pertinente	
Sezione 2d — Tassi di interesse							
48	Tipo di tasso di interesse, gamba 1	Indicare il tipo di tasso di interesse della gamba 1	R	R	N	F = tasso fisso L = tasso variabile	
49	Tipo di tasso di interesse, gamba 2	Indicare il tipo di tasso di interesse della gamba 2	R	R	N	F = tasso fisso L = tasso variabile	Da indicare obbligatoriamente per gli <i>swap</i> su interessi
50	Tasso di interesse, gamba 1	Indicare il tasso fisso applicabile alla gamba 1 o il tasso di riferimento utilizzato per la fissazione periodica del tasso variabile, se applicabile	R	R	N	Valore decimale per gli interessi fissi Testo per gli interessi variabili	Per i tassi di interesse variabili, va indicato il nome del tasso di riferimento e il periodo di riferimento nel formato «Periodo di riferimento/tasso di riferimento» (ad es. «3M/Euribor»)
51	Tasso di interesse, gamba 2	Indicare il tasso fisso applicabile alla gamba 2 o il tasso di riferimento utilizzato per la fissazione periodica del tasso variabile, se applicabile	R	R	N	Valore decimale per tassi fissi Testo per tassi variabili	Da indicare obbligatoriamente per gli <i>swap</i> su interessi Per i tassi di interesse variabili, va indicato il nome del tasso di riferimento e il periodo di riferimento nel formato «Periodo di riferimento/tasso di riferimento» (ad es. «3M/Euribor»)
52	Tasso di interesse usuale, gamba 1	Usanza applicata per il pagamento degli interessi nel periodo di calcolo considerato, se applicabile	R	R	N	Indicazione del tasso di interesse usuale sul mercato	Da indicare obbligatoriamente per i derivati su tassi di interesse. Formato: «giorni al mese/giorni all'anno» (ad es. «Actual/365», «30/360», «Actu-

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
							al/Actual» ecc.).
53	Tasso di interesse usuale, gamba 2	Usanza applicata per il pagamento degli interessi nel periodo di calcolo considerato, se applicabile	R	R	N	Indicazione del tasso di interesse usuale sul mercato	Da indicare obbligatoriamente per gli <i>swap</i> su interessi. Formato: «giorni al mese/giorni all'anno» (ad es. «Actual/365», «30/360», «Actual/Actual» ecc.).
54	Frequenza del pagamento, gamba 1	Frequenza del pagamento della gamba 1, se applicabile	R	R	N	Numero intero più: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno	Da indicare obbligatoriamente per i derivati su tassi di interesse. Valori esemplari: «5Y», «3M» o «10D». Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»).
55	Frequenza del pagamento, gamba 2	Frequenza del pagamento della gamba variabile, se applicabile	R	R	N	Numero intero più: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno	Da indicare obbligatoriamente per gli <i>swap</i> su tassi di interesse. Valori esemplari: «5Y», «3M» o «10D». Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»).
56	Frequenza della revisione del tasso di interesse, gamba 1	Frequenza della ridefinizione del tasso variabile della gamba 1, se applicabile	R	R	N	Numero intero più: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno	Da indicare obbligatoriamente per i derivati su tassi di interesse. Valori esemplari: «5Y», «3M» o «10D». Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»).
57	Frequenza della revisione del tasso di interesse, gamba 2	Frequenza della ridefinizione del tasso variabile della gamba 2, se applicabile	R	R	N	Numero intero più: Y = anno M = mese	Da indicare obbligatoriamente per gli <i>swap</i> su interessi. Valori esemplari: «5Y», «3M» o «10D».

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
						W = settimana D = giorno	Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»).
Sezione 2e — Valute							
58	Tasso di cambio a termine	Tasso di cambio a termine alla data del pagamento	R	R	N	Valore decimale	Da indicare obbligatoriamente per le operazioni di cambio a termine
59	Base del tasso di cambio	Coppia valutaria del tasso di cambio	R	R	N	Coppia valutaria con valute conformi alla norma ISO 4217:2008, separate da una barra obliqua	Da indicare obbligatoriamente per tutti i derivati valutari. Valori esemplari: «USD/CHF», «CHF/EUR».
Sezione 2f — Materie prime							
In generale						Indicazioni generali obbligatorie per tutti i derivati su materie prime	
60	Materie prime sottostanti	Indicazione del tipo di materie prime che costituiscono il sottostante del contratto	R	R	N	AG = agricole EN = energia FR = trasporto merci ME = metalli IN = indice EV = ambientali EX = esotiche o altro	
61	Dettagli sulle materie prime	Dettagli sulla pertinente materia prima oltre alle indicazioni del campo 60	R	R	N	GO = cereali / semi oleosi DA = prodotti lattiero-caseari LI = animali FO = prodotti forestali	

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
						SO = «softs» DR = merci solide WT = merci liquide OI = petrolio NG = gas naturale CO = carbone EL = energia elettrica IE = interenergia PR = metalli preziosi NP = metalli non preziosi WE= clima EM = emissioni OT = altro	
Energia							Da indicare obbligatoriamente se «Dettagli sulle materie prime» = «NG» o «EL»
62	Punto o zona di consegna	Punti di consegna delle aree di mercato	R	R	N	Energy Identification Code (EIC) composto di 16 caratteri	
63	Punto di interconnessione	Indicazione dei confini o dei punti di confine di un contratto di trasporto	R	R	N	Testo con 50 caratteri al massimo	
64	Tipo di carico	Identificazione dell’ultimo profilo di consegna corrispondente ai periodi di consegna per ogni giorno	R	R	N	BL = carico di base PL = carico di punta OP = fuori picco	

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
						BH = ore blocco SH = «shaped» GD = «gas day» OT = altro	
65	Data e ora di inizio della consegna	Data e ora di inizio della consegna	R	R	N	Formato della data e dell'ora conformi alla norma ISO 8601:2004	È possibile indicare sia il formato tempo coordinato universale (UTC) sia l'ora locale svizzera. Se l'indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio dei dati sulle negoziazioni.
66	Data e ora della fine della consegna	Data e ora della fine della consegna	R	R	N	Formato data e ora conformi alla quota ISO 8601:2004	È possibile indicare sia il formato tempo universale coordinato (UTC) sia l'ora locale svizzera. Se l'indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio di dati sulle negoziazioni.
67	Capacità oggetto del contratto	Quantità per ogni intervallo di tempo tra le consegne	R	R	N	Testo composto di 50 caratteri al massimo	
68	Numero di unità	Quantità giornaliera o oraria consegnata, in MWh o kWh/d secondo la materia prima sottostante	R	R	N	KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW	

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
						GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d	
69	Prezzo per quantità per intervallo di tempo	Se applicabile, prezzo per quantità per intervallo di tempo	R	R	N	Valore decimale	
	Sezione 2g — Opzioni						Da indicare obbligatoriamente per tutte le opzioni non esotiche
70	Tipo di opzione	Indicazione del tipo di opzione	R	R	N	P = «put» C = «call» O = altro	
71	Stile dell'opzione (esercizio)	Indicazione dello stile con cui è esercitata l'opzione	R	R	N	A = americano B = bermudiano E = europeo S = asiatico O = altro	
72	Prezzo di esercizio (limite minimo/massimo)	Prezzo di esercizio dell'opzione espresso nella corrispondente valuta di riferimento o quantità di riferimento	R	R	N	Valore decimale	

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
Sezione 2h — Derivati su crediti							
73	Rango	Ordine di priorità dei crediti sottostanti nella graduatoria	R	R	N	SR = non postergato SB = postergato OT = altro	Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti
74	Premio / coupon	Il premio / coupon annuo del contratto, in percentuale del valore nominale	R	R	N	Valore decimale	Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti
75	Data dell'ultimo evento creditizio	Data dell'ultimo evento creditizio dei crediti sottostanti	R	R	N	Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004	Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti
76	Identificativo dell'indice	Numero di serie dell'indice di riferimento, se applicabile	R	R	N	Testo composto di 10 caratteri al massimo	Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti aventi un indice quale sottostante
77	Fattore dell'indice	Fattore di adeguamento dell'indice di riferimento in relazione a eventi creditizi passati	R	R	N	Numero intero composto di 3 caratteri al massimo	Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti aventi un indice quale sottostante
Sezione 2i — Modifiche della comunicazione							
78	Tipo di comunicazione	Indicazione del tipo di comunicazione	O	O	O	N = la transazione viene comunicata per la prima volta	Da utilizzare per la prima comunicazione di una transazione o posizione, se il tipo di comunicazione «X» non è pertinente. Un'operazione su derivati OTC che dopo la chiusura viene compensata il giorno stesso da una controparte centrale deve essere comunicata almeno come transazione compensata centralmente. La comunicazione delle transazioni dello

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
						stesso giorno e precedenti la compensazione è ammessa ma non obbligatoria. Un'operazione su derivati OTC non compensata il giorno stesso o addirittura non compensata centralmente deve essere comunicata almeno in base al suo status, alla fine del giorno di negoziazione. La comunicazione delle transazioni dello stesso giorno e precedenti la compensazione è ammessa ma non obbligatoria. I «block trade» (una grande posizione negoziata complessivamente e ripartita successivamente) non ripartiti lo stesso giorno vanno comunicati. Se la ripartizione avviene il giorno stesso, è possibile rinunciare alla comunicazione del «block trade». Le ripartizioni devono essere comunicate in entrambi i casi.
	Indicare se la comunicazione si riferisce a un singola transazione o posizione				X = la transazione viene comunicata per la prima volta ed è previsto di trasferirla il giorno stesso in una posizione	Alla fine della giornata, la somma delle transazioni deve essere comunicata come posizione tramite il campo «Level» = «P». In tal modo non è più necessario comunicare le singole transazioni in forma compressa. Questo tipo di comunicazione è previsto innanzitutto per i derivati negoziati in borsa (<i>Exchange Traded Derivatives</i>, ETDs) e i <i>Contracts for Difference</i> (CFDs). I derivati negoziati in borsa e compensanti mediante una controparte centrale sotto-

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V	Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
				stanno all'obbligo di comunicazione soltanto nella fase della compensazione centralizzata (ripartizione compensata centralmente, cosiddetta «cleared allocation»). I passaggi precedenti non sottostanno ancora all'obbligo di comunicazione.
			M = rettifica di indicazioni errate o integrazione di indicazioni mancanti	
			E = la comunicazione è stata effettuata per sbaglio e dovrebbe essere cancellata	Ad es. la doppia comunicazione della stessa transazione con un diverso «Identificativo della conclusione della transazione».
			C = scadenza anticipata/annullamento del contratto	Una scadenza già prestabilita non va comunicata. Per la comunicazione di correzioni va indicato «Tipo di segnalazione» = «M».
			Z = compressione di un'operazione su derivati OTC	Per le compressioni giusta l'art. 108 lettera d LInFi. La transazione è con ciò terminata.
			V = comunicazione di una valutazione	La prima comunicazione di una valutazione può avvenire tramite «Tipo di comunicazione» = «N» oppure in una comunicazione successiva tramite «Tipo di comunicazione» = «V». Per le operazioni compensate da una controparte centrale va impiegata la valutazione della controparte centrale.

	Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
						D = adeguamento dell'«Identificativo della conclusione della transazione», se al momento della comunicazione non era ancora definita L = adeguamenti risultanti da determinati eventi verificatisi durante il periodo di validità del contratto e per i quali non vi sono altri valori pertinenti (cosiddetti «lifecycle event»)	Per le operazioni che secondo la legge non devono essere valutate non va comunicata alcuna valutazione. Tutti gli eventi verificatisi durante il periodo di validità di derivati negoziati in borsa vanno sempre segnalati a livello di posizione. Uno di questi eventi è ad esempio l'esercizio parziale di un'opzione che riduce l'intera posizione in questa opzione.
79	Livello della comunicazione		O	O	N	T = transazione P = posizione	Una nuova comunicazione riguardo a una posizione va effettuata soltanto se essa ha subito modifiche. I derivati negoziati in borsa possono essere comunicati come singole transazioni o come posizioni, a discrezione della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione.

PROGETTO

Allegato 3
(art. 100 cpv. 4)

Calcolo dell'entità del margine iniziale per un netting set

1 Il margine iniziale di un «netting set» si calcola in base alla formula seguente:

margine iniziale netto =

$0.4 * \text{margine iniziale lordo} + 0.6 * \text{NGR} * \text{margine iniziale lordo}$

2 Dove:

- 2.1 per margine iniziale netto si intende l'importo ridotto dei margini iniziali richiesti per tutti i contratti su derivati con una controparte inclusi in un «netting set»;
- 2.2 per NGR si intende il rapporto tra netto e lordo, calcolato dividendo il valore netto di sostituzione di un «netting set» con una controparte (dividendo) per il valore lordo di sostituzione dello stesso «netting set» (divisore);
- 2.3 per valore netto di sostituzione di un «netting set» si intende la somma dei valori di mercato di tutte le operazioni. Non sono ammessi valori negativi;
- 2.4 per valore lordo di sostituzione di un «netting set» si intende la somma dei valori di mercato di tutte le operazioni di cui agli articoli 109 LInFi e 96 OInFi indicati con valori positivi nel «netting set».

Allegato 4
(art. 102 cpv. 1)

Riduzioni di valore applicabili alle garanzie

Classe di rating secondo gli allegati 2 – 4 OFoP	Durata residua	Riduzione di valore in percentuale applicabile a garanzie sotto forma di versamenti in contanti	Riduzioni di valore in percentuale applicabili a garanzie secondo l'art. 101 cpv. 1 lett. b	Riduzioni di valore in percentuale applicabili a garanzie secondo l'art. 101 cpv. 1 lett. c e d	Riduzioni di valore in percentuale applicabili a garanzie secondo l'art. 101 cpv. 1 lett. e e f
nd	nd	0	nd	nd	15
1 o 2 risp. 1 per titoli di credito a breve termine	≤ 1 anno	nd	0.5	1	nd
	> 1 anno e ≤ 5 anni		2	4	
	≥ 5 anni		4	8	
3 o 4 risp. 2 o 3 per titoli di credito a breve termine	≤ 1 anno		1	2	
	> 1 anno e ≤ 5 anni		3	6	
	≥ 5 anni		6	12	
5	qualsiasi durata residua		15	nessuna riduzione ammessa	

I titoli che rientrerebbero nelle classi di rating 6 o 7 secondo l'allegato 2 OFoP⁶⁰ di regola non sono riconosciuti come garanzie.

Allegato 5
(art. 102 cpv. 3)

Standard quantitativi e qualitativi minimi per le garanzie

1. Standard quantitativi minimi

- 1.1 Se la solvibilità dei titoli di credito è valutata da un'agenzia di rating autorizzata, si possono indicare le stime della volatilità per ogni categoria di titoli.
- 1.2 Le categorie di titoli devono essere delimitate in considerazione del tipo di emittente del titolo, del suo rating, della durata residua e della modified duration. Le stime della volatilità devono essere rappresentative rispetto ai titoli effettivamente compresi nella categoria in questione.
- 1.3 Per gli altri titoli di credito o titoli azionari riconosciuti come garanzia le riduzioni di valore devono essere calcolate singolarmente per ogni titolo.
- 1.4 Le volatilità delle garanzie e dei disallineamenti valutari devono essere stimate separatamente. Le volatilità stimate non possono tener conto delle correlazioni tra esposizioni non garantite, garanzie e tassi di cambio.
- 1.5 Se le riduzioni di valore sono calcolate per mezzo di stime proprie, devono essere adempiuti i seguenti requisiti quantitativi:
 - 1.5.1 Nel calcolo della riduzione di valore deve essere applicato un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento.
 - 1.5.2 La durata minima di detenzione è di 10 giorni operativi.
 - 1.5.3 Se la frequenza delle rivalutazioni è superiore a un giorno, la riduzione minima di valore deve essere graduata in funzione del numero di giorni operativi tra due rivalutazioni applicando la formula seguente:
$$H = HM \sqrt{[(NR + (TM - 1)) / TM]}$$
dove:
H = riduzione di valore da applicare
HM = riduzione di valore in caso di rivalutazione giornaliera
NR = effettivo numero di giorni operativi tra due rivalutazioni
TM = durata minima di detenzione fissata per l'operazione in questione.
 - 1.5.4 È necessario considerare la scarsa liquidità degli attivi di qualità inferiore. Nei casi in cui la durata di detenzione fissata risulta eccessivamente ridotta rispetto alla liquidità delle garanzie, la durata di detenzione deve essere aumentata. Le banche devono riconoscere i casi in cui dati storici sottovalutano la potenziale volatilità, come ad esempio nel caso di un regime di ancoraggio valutario. In questi casi i dati devono essere sottoposti a uno stress test.

- 1.5.5 Il periodo campione scelto per il calcolo delle riduzioni di valore deve ammontare ad almeno un anno. Se le singole osservazioni giornaliere sono ponderate in modo diverso, il periodo campione medio ponderato deve ammontare ad almeno un anno (vale a dire che i singoli valori devono risalire, nella media ponderata, almeno a un anno prima).
- 1.5.6 I dati devono essere aggiornati almeno ogni tre mesi. Se le condizioni di mercato lo richiedono, il loro aggiornamento va eseguito senza indugio.

2 Standard qualitativi minimi

- 2.1 I dati sulle volatilità stimate e sui periodi di detenzione devono essere utilizzati nel processo giornaliero di gestione dei rischi della banca;
- 2.2 Le banche devono assicurare che i requisiti richiesti nel presente allegato vengano trasposti in modo corretto nelle direttive, nelle procedure e nei controlli interni concernenti il sistema di misurazione dei rischi.
- 2.3 Il sistema di misurazione dei rischi deve essere applicato congiuntamente ai limiti di credito interni.
- 2.4 Nell'ambito del processo interno di revisione, il sistema di misurazione dei rischi deve essere sottoposto periodicamente a una verifica da parte di un organo indipendente. La verifica deve comprendere quantomeno i seguenti aspetti:
 - 2.4.1 l'integrazione della misurazione dei rischi nella gestione quotidiana dei rischi;
 - 2.4.2 la convalida di ogni modifica rilevante operata nella procedura di misurazione dei rischi;
 - 2.4.3 l'esattezza e la completezza dei dati relativi alle posizioni;
 - 2.4.4 l'esame della coerenza, della tempestività e dell'attendibilità delle fonti utilizzate per i modelli interni nonché dell'indipendenza di tali fonti; e
 - 2.4.5 l'esattezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.